



ISISTITUTO COMPRESIVO ROGLIANO
VIA D'EPIRO - 87050 ROGLIANO (CS)

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi
degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SEDE LICEO

DATA: Rogliano, 16/05/2022

REVISIONE: 13/04/2022
16/05/2022

MOTIVAZIONE: VARIAZIONE FIGURE SENSIBILI_ nuovo assetto organizzativo_ COVID 19

IL DATORE DI LAVORO
(Sig. ANTONELLA BOZZO)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(Sig. ILDE MARIA NOTARIANNE)

IL MEDICO COMPETENTE
(Dott. FRANCESCO BELBEDERE)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Sig. ANNA CONFORTI)

**Documento di valutazione dei rischi elaborato sulla base delle istruzioni di
compilazione previste dal Decreto Interministeriale**

INDICE	
1 PREMESSA	5
2 IDENTIFICATIVI AZIENDALI ED ORGANIGRAMMA AZIENDALE	7
3 DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI PROCESSI PRODUTTIVI	12
4 CRITERI PER VALUTAZIONE RISCHI	15
5 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI	24
6 VERIFICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI	37
7 ANALISI DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA	49
8 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	60
9 SINTESI PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO	89
10 APPENDICE	92
ALLEGATI	
1) STRESS LAVORO-CORRELATO (S.L.-C.)	
2) TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI	
3) VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO	
4) MANSIONARIO	
5) LAVORO AL VIDEO TERMINALE	
6) LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI (INAIL)	
7) VERIFICHE CERTIFICAZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE	
8) PITTOGRAMMI SICUREAA E PITTOGRAMMI COVID 19	
9) RIESAME DEL DOCUMENTO PER LA SICUREZZA	
10) CONCLUSIONI	

APPENDICI	
APPENDICE 1:MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI_ POSTURE INCONGRUE	
APPENDICE 2:SORVEGLIANZA SANITARIA	
APPENDICE 3: SCHEDE TECNICHE	
APPENDICE 4: SEGNALETICA E PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI	
APPENDICE5: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	
APPENDICE 6: SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI	
APPENDICE 7: RISCHIO LEGATO A STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI E TONER	
APPENDICE 8: INTEGRAZIONE COVID 19_ RISCHIO BIOLOGICO_ APPENDICE 8	
ALLEGATI ALL'APPENDICE	
Allegato A1: Elenco del personale docente , anagrafiche lavoratori, nomine figure sensibili, nomine referente covid, verbali consegna dpi, registro periodico formazione, registro formazione di base e specifica.	
Allegato A2: Elenco del personale ATA (Collaboratori amministrativi – CollScolastici ecc.)	
Allegato A3: Elenco alunni con apri fila e chiudi fila.	
Allegato A4: Comunicazioni con Ente Comune	
Allegato A5: Comunicazioni con Ente Comune	
Allegato A6: Elenco Preposti per ogni plesso.	
Allegato A7: Elenco del personale Ditte Esterne mensa scolastica	
Allegato A8: Organigramma sicurezza	
Allegato A9: Vademecum norme per i genitori in caso di emergenza	
Allegato A10: D.U.V.R.I.	

Allegato A11: Tabella analitica_ durata e contenuti dei corsi di formazione ed aggiornamenti in materia di sicurezza.	
--	--

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**.

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Modalità di elaborazione

Le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro, che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo succitato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti la sicurezza
(Art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

Di seguito sono riportati i dati identificativi aziendali, la ragione sociale, il datore di lavoro, l'indicazione dei collaboratori e delle figure designate ai fini della sicurezza aziendale.

AZIENDA

Ragione sociale	IC ROGLIANO
Indirizzo	VIA D'EPIRO
CAP	87054
Città	ROGLIANO (cs)
Telefono	0984-961644
FAX	+39_0984-961644
Internet	https://www.istitutocomprensivorogliano.edu.it
Mail	csic874000@istruzione.it pec csic874000@istruzione.it
Codice Fiscale	c.f. 98077770786
Codice ATECO	[84.11.10] Attività degli organi legislativi ed <i>R</i> esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali.

DENOMINAZIONE ISTITUTO	
Nominativo dirigente scolastico	Dott.ssa Antonella BOZZO
Sede centrale	ROGLIANO
Sedi periferiche	MARZI, PARENTI
SEDE IN ESAME	VIA DEI MILLE
Numero dipendenti	
Dirigente	1
Personale ATA	19
Amministrativi	5
Direttore dei servizi generali ed amministrativi DSGA	1
Insegnanti	90
LSU	
Alunni	
- Infanzia	179
- Primaria	326
- Secondaria di Primo grado	205
	TOT 710

DETTAGLIO ALUNNI		
INFANZIA	MARZI	30
	VIA DEI MILLE- ROGLIANO	22
	VIA GALLO- ROGLIANO	38
	VIA FELICE ROBERTI-ROGLIANO	36
	PARENTI	53
	TOT	179
PRIMARIA	MARZI	102
	VIA DEI MILLE	60
	VIA D'EPIRO_ EX TIEN A MEN	89
	PARENTI	75
	TOT	326
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	ROGLIANO	149
	PARENTI	56
	TOT	205

Datore di Lavoro

Nominativo
Qualifica

ANTONELLA BOZZO
DIRIGENTE SCOLASTICO

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Medico Competente:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Posizione

dott. FRANCESCO BELVEDERE
Specialista in medicina del lavoro
Esterno

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome:
Qualifica:
Posizione
Data nomina:
Sede

Ilde Maria Notarianne
Ingegnere
Esterno
28/10/2021
Via Froli n° 6

Indirizzo: **Via Froli**
Città: **Mangone_Loc. Piano Lago (cs)**
CAP: **87050**
Telefono / Fax: **09849808580984980858**
E-mail: **ildenotarianne@libero.it**

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nome e Cognome: **CONFORTI ANNA**
Qualifica: **Insegnante scuola primaria**

Data nomina:

Sede **IC ROGLIANO_ SEDE VIA GALLO**

ADDETTI ai SERVIZI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Di seguito si indicano i referenti COVID dei vari plessi e di istituto con indicazione del recapito telefonico:

REFERENTE COVID DI ISTITUTO: DS dott.ssa Bozzo Antonella, Tel. 3385329901

PLESSO	REFERENTE COVID	RECAPITO TELEFONICO
SCUOLA INFANZIA VIA DEI MILLE ROGLIANO	CITRIGNO GIOVANNA	3386304448
SCUOLA INFANZIA VIA GALLO ROGLIANO	GABRIELE MARIA TERESA	3914046556
SCUOLA INFANZIA VIA F. ROBERTI ROGLIANO	STUMPO MARIA ROSARIA	3481111432
SCUOLA INFANZIA MARZI	CANINO GIUSEPPINA	3470805337
SCUOLA INFANZIA PARENTI	SOTTILE RAFFAELLA	3293661149
SCUOLA PRIMARIA VIA DEI MILLE ROGLIANO	VELTRI SERAFINA	3384212726
SCUOLA PRIMARIA VIA TIEN AN MEN ROGLIANO	VELTRI SERAFINA	3384212726
SCUOLA PRIMARIA MARZI	CIROLIA ANDREA	3396412977
SCUOLA PRIMARIA PARENTI	PONTERIO LUIGINA	3280230173
SCUOLA SEC. 1° GRADO ROGLIANO	CONFORTI ANNA	3891987445
SCUOLA SEC. 1° GRADO PARENTI	LUZZI GIUSEPPINA	3891191123

PREPOSTI ASPP

ORDINE DI SCUOLA	SEDE	NOMINATIVO
-------------------------	-------------	-------------------

INFANZIA	MARZI	CANINO GIUSEPPINA
	VIA DEI MILLE- ROGLIANO	CITRIGNO GIOVANNA
	VIA GALLO- ROGLIANO	MARIA TERESA GABIELE
	VIA FELICE ROBERTI-ROGLIANO	SODA EMILIA
	PARENTI	SOTTILE RAFFAELLA
PRIMARIA	MARZI	CIROLIA ANDREA
	VIA D'EPIRO	CUDA MANUELA
	PARENTI	PONTERIO LUIGINA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	ROGLIANO	MALETTA DONATELLA
	PARENTI	LUZZI GIUSEPPINA

ADDETTI ANTINCENDIO

INFANZIA	MARZI	CANINO GIUSEPPINA COZZA ROSINA
	VIA DEI MILLE- ROGLIANO	CITRIGNO GIOVANNA NICOLETTI LUCIA
	VIA GALLO- ROGLIANO	MARIA TERESA GABIELE MAZZEI FRANCESCA
	VIA FELICE ROBERTI-ROGLIANO	SODA EMILIA STUMPO M. ROSARIA
	PARENTI	SOTTILE RAFFAELLA
PRIMARIA	MARZI	CIROLIA ANDREA PANUCCI ETTORE DESIDERATO CHIARINA MAFRICA MIRELLA
	VIA D'EPIRO	VELTRI SERAFINA RIZZUTO DANILA
	PARENTI	DE CICCO A. MARIA CALFA ANGELO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	ROGLIANO	RUSSO LEONILDO
	PARENTI	RUSSO LEONILDO ROMANO WANDA

ADDETTI I SOCCORSO

INFANZIA	MARZI	CANINO GIUSEPPINA COZZA ROSINA
	VIA DEI MILLE- ROGLIANO	NICOLETTI LUCIA CITRIGNO GIOVANNA
	VIA GALLO- ROGLIANO	ALTIMARI MANFREDI G. GABRIELE M. TERESA
	VIA FELICE ROBERTI-ROGLIANO	SODA EMILIA STUMPO M. ROSARIA

	PARENTI	COZZA GIOVANNINA GABRIELE MANUELA
PRIMARIA	MARZI	PANUCCI ETTORE MAFRICA MIRELLA
	VIA D'EPIRO	VELTRI SERAFINA RIZZUTO DANILA VIGNALE GIUSEPPE NICOLETTI GIUSEPPE CRISTIANO ANNAMARIA VETERE ROSARIA
	PARENTI	MOSTARDI FILOMENA CALFA ANGELO PONTERIO LUIGINA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	ROGLIANO	CONFORTI ANNA MAGLIOCCO ROSETTA
	PARENTI	LUZZI GIUSEPPINA ROMANO WANDA FIORE LORELLA

DATI AGGIUNTIVI: ALLEGATO V_ NOMINE FIGURE SENSIBILI

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO

individuazione e descrizione dei luoghi di lavoro

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;

- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**.

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Modalità di elaborazione

Le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro, che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo succitato, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Scuola di via dei Mille

L'edificio scolastico, è composto da due corpi di fabbrica di epoca differente di costruzione ma entrambi in cemento armato. Il primo si sviluppa su tre piani ed ospita, al piano terra l'asilo nido comunale e l'ingresso principale dell'edificio e al primo piano la scuola dell'infanzia di via dei Mille con cinque aule, bagni e altri locali di servizio oltre l'atrio d'ingresso, il vano scale e un ampio salone; il terzo piano è quello seminterrato, attualmente inutilizzato se non per ospitare il quadro elettrico generale. Il secondo corpo di fabbrica sorge costituisce un'ala al solo primo piano dell'edificio, è servito da una scala secondaria esterna e comprende tre aule, un locale bagni e un locale di servizio oltre un lungo corridoio laterale; attualmente non è utilizzato per le attività scolastiche.

Dei due piani solo uno è attualmente fruito (PIANO PRIMO).

Indirizzo: **via dei Mille**
Città: **Rogliano (CS)**

CAP: **87040**
Telefono / Fax: **+39 (0984) 961644 +39 (0984) 961644**
Internet: **<https://www.istitutocomprensivorogliano.gov.it>**
E-mail: **csic87400q@istruzione.it**

Scuola PRIMARIA

ELENCO DELLE TAVOLE GRAFICHE:

Per la descrizione dettagliata si rimanda alle planimetrie accluse al piano di emergenza.

DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI

individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività aziendali

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi produttivi con il dettaglio delle attività lavorative connesse.

Ogni processo produttivo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso delle attività lavorative correlate.


Le singole attività lavorative sono dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni affidate ai lavoratori impiegati e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o preparati chimici utilizzati.

Per ogni attività, inoltre, è indicato il luogo di svolgimento, con il riferimento della relativa tavola grafica.

Attività didattiche

L'attività principale dell'istituto scolastico è l'attività didattica teorica svolta nelle aule. Sono analizzate, inoltre, le ulteriori attività di ausilio o di completamento dell'insegnamento svolte in locali specifici (laboratori, palestre, ecc.).

L'Attività didattica, anche se rientra all'interno dello stesso processo produttivo di "Istituto scolastico", è qui analizzata come singolo processo al fine di dettagliare e approfondire l'analisi e valutazione dei rischi.



ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Didattica teorica;
- 2) Preparazione saggio fine anno;
- 3) Recupero e sostegno.

Didattica teorica

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Didattica teorica".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Computer
- 2) Lavagna luminosa
- 3) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.)

Preparazione saggio fine anno

Nella scuola è previsto un saggio di fine anno sotto forma di rappresentazione teatrale e/o saggio di danza e/o saggio ginnico. Tutte queste attività presentano di per se rischi molto bassi. Il rischio è dovuto piuttosto alla presenza di palco e attrezzature varie all'interno dell'edificio scolastico.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Preparazione saggio fine anno".

Recupero e sostegno

In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento viene affiancato ai docenti un insegnante di "sostegno" che segue in maniera specifica questi ragazzi.

La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di attrezzature quali, ad

esempio, la lavagna luminosa.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Recupero e sostegno".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Computer
- 2) Lavagna luminosa
- 3) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.)

Attività extradidattiche

Le attività extradidattiche sono quelle di complemento alla normale attività scolastica e sono quelle di direzione e amministrazione e governo dell'istituto scolastico (direzione, amministrazione, vigilanza, piccole manutenzioni).

Direzione e amministrazione

Vigilanza e piccola manutenzione

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Vigilanza e piccola manutenzione.

Vigilanza e piccola manutenzione

Il collaboratore scolastico (già bidello) si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. Inoltre, svolge piccoli lavori di manutenzione.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Vigilanza e piccola manutenzione".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:

Attrezzature, utensili e apparecchi:

- 1) Scale portatili
- 2) Utensili manuali
- 3) Utensili elettrici (piccoli)

CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI

criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.

Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Rischi GENERICI

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La **Probabilità di accadimento [P]** è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'**Entità del danno [E]** è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia certamente inguaribile; - la perdita di un senso; - la mutilazione di un arto; - la perdita dell'uso di un organo; - la perdita della capacità di procreare; - una grave difficoltà della parola; - la deformazione o lo sfregio permanente del viso; - l'aborto nella persona offesa; - la morte.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.	[E3]

	Esempio: - un evento traumatico o una malattia che mette in pericolo di vita; - un evento traumatico o una malattia che rende "inabile" per oltre 40 giorni; - un indebolimento permanente di un senso o di un organo; - l'acceleramento del parto.	
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti nulli nell'arco della giornata.	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il **Rischio [R]**, quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

Soglia	Descrizione del rischio	Valore
Alto	Rischio alto per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive.	12, 16
Rilevante	Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.	8, 9
Medio	Rischio medio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo.	6
Moderato	Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo.	3, 4
Basso	Rischio basso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative.	1, 2

RISCHI PARTICOLARI

Per taluni rischi (stress lavoro-correlato, lavoratrici madre e differenze tra lavoratori) sono disponibili indicazioni metodologie per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi particolari indicati dalla normativa.

Stress lavoro correlato

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato è quello definito nell'ambito

dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'otto ottobre 2004.

Lo "stress lavoro-correlato", come definito dal succitato accordo, "non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie" e necessita di un'analisi attenta e non superficiale della problematica, infatti, "lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, del settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti".

Si specifica, inoltre, che l'oggetto della valutazione non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso fenomeno dello stress lavoro correlato, come ben definisce lo stesso accordo europeo: "Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera".

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento a quanto riportato nel manuale INAIL "Valutazione e gestione del rischio da Stress lavoro-correlato" (Edizione 2011) frutto dell'attività di ricerca iniziata nel Dipartimento di Medicina del Lavoro dell'ISPESL e conclusa in INAIL dopo l'entrata in vigore del D.L. 78/2010 e sua conversione in L. 122/2010.

In particolare, a seguito dell'emanazione delle indicazioni della Commissione Consultiva, anche al fine di fornire ai datori di lavoro di una procedura unica, il metodo di seguito proposto è stato contestualizzato anche attraverso l'integrazione dei punti di forza di autorevoli proposte metodologiche sviluppate nei mesi precedenti all'emanazione delle suddette indicazioni, in particolare quelle del "Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" e del "Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro".

La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l'intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).

La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili.

Gli eventuali processi e/o le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.


Lavoratrici madri

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: "La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza", lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al settimo mese dopo il parto.

L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda.



In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive.

Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.

Differenze tra lavoratori

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle differenze di genere, d'età, di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali attività in cui possono emergere le succitate differenze tra lavoratori sono state individuate, nel rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre eventuali fattori di rischio.

RISCHI SPECIFICI

Per taluni rischi (rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc) sono disponibili metodologie analitiche per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi specifici indicati dalla normativa.

Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di sollevamento e trasporto è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In azienda sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008).

Movimentazione manuale dei carichi (spinta e traino)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di spinta e traino è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In azienda sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008).

Movimentazione manuale dei carichi (elevata frequenza)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni ad elevata frequenza è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In azienda sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008).

Rumore

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e di seguito riportati;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 190 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni sulla probabile emissione di rumore di attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di esposizione a rumore è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non è necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione al rumore come previsto dall'art. 190, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Vibrazioni

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a vibrazioni è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo III, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazione è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 202 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni sulla probabile entità delle vibrazioni delle attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di esposizione a vibrazioni é palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non é necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a vibrazione (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Campi elettromagnetici

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o il calcolo rispetta le norme standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). In particolare, finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici, è possibile e si sono adottate le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale:
 - interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

- rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m;
- innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 209 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione a campi elettromagnetici è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Radiazioni ottiche artificiali (non coerenti)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali del tipo non coerente è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 216 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e i dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione delle radiazioni ottiche artificiali (non coerenti) è palesemente inferiore al valore limite di esposizione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Agenti chimici

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In particolare si è determinato, preliminarmente, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e si sono valutati anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono contenere;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008);
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti dell'art. 223 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi, non si renda necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi (Art. 223, comma 5, D.Lgs. 81/2008).

Agenti cancerogeni e mutageni

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo II, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento (compresa la possibilità di assorbimento cutaneo), anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

In particolare, conformemente all'art. 235, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Principio di sostituzione e riduzione", si è proceduto ad evitare e/o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeno e mutageni, sul luogo di lavoro, mediante la sostituzione con sostanze e/o preparati e/o procedimenti che, nelle condizioni in cui vengono impiegati, non risultano essere nocivi, o, risultano essere meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Scariche atmosferiche

La necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è un obbligo previsto all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.

Per la valutazione del rischio si è fatto valido riferimento alla normativa tecnica CEI EN 62305-2:2013 (CEI 81-10/2) "Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio".

L'esito della valutazione del rischio, con l'indicazione dettagliata del criterio adottato per la valutazione stessa, è riportato nella relazione allegata al presente piano, denominata "VALUTAZIONE DEL RISCHIO FULMINAZIONE". Nello stessa relazione sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

Incendio

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il tipo di attività;
- il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
- la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
- le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza

ad allontanarsi in caso di emergenza.

L'esito della valutazione del rischio, con l'indicazione dettagliata del criterio adottato per la valutazione stessa, è riportato nella relazione allegata al presente piano, denominata "VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO".

ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI

analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative.

Luoghi di lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro, riportate nel successivo capitolo "VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO", sono state effettuate verificandone il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Macchine e Attrezzature

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente è stata verificata la conformità delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per le attrezzature di lavoro non conformi alle richiamate disposizioni, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.Lgs. 626/1994.

Processi produttivi e attività

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

La verifica dei requisiti di salute e sicurezza, riportata nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI", è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e in conformità alle indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici.

Misure attuate e programmate

A seguito dell'analisi e valutazione, si è proceduto a indicare le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati, riportandoli nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI".

Su tutti i rischi connessi all'attività dell'impresa in generale si sono individuati inoltre, nel rispetto delle disposizioni di legge, i necessari programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e le procedure di sorveglianza sanitaria, riportandoli, rispettivamente, nei capitoli "FORMAZIONE e INFORMAZIONE" e "SORVEGLIANZA SANITARIA".

Per la valutazione complessiva del rischio si sono individuate le misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento, con il fine del miglioramento continuo della salute e della sicurezza aziendale, riportandole nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO".

VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro

(Titolo II, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica dei luoghi di lavoro alle specifiche disposizioni normative definite dal D.Lgs. 81/2008, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è stata effettuata tenuto conto:

- della necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature così come previsto all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.
- della necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro così come previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998.
- della necessità della verifica dei requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Valutazione del Rischio Scariche Atmosferiche

L'analisi e la valutazione del rischio derivante dalla corrente di fulmine è stata effettuata per le seguenti strutture:

- 1) Edificio scolastico.

*Fattore di rischio scariche atmosferiche: **Edificio scolastico***

Edificio scolastico comportante, per i lavoratori e gli studenti, esposizione a scariche atmosferiche.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Struttura protetta.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le strutture sono protette mediante impianti di protezione dagli effetti del fulmine (LPS) realizzati in maniera conformi alla normativa tecnica vigente (Art. 84, D.Lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).
- 2) Le zone esterne della strutture sono protette dalle tensioni di passo e di contatto derivanti dalla corrente di fulmine in modo conforme alla normativa tecnica vigente (Art. 84, D.Lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).
- 3) Le zone esterne della strutture sono protette dalle tensioni di passo e di contatto derivanti dalla corrente di fulmine in modo conforme alla normativa tecnica vigente (Art. 84, D.Lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).
- 4) Le zone interne sono protette mediante adeguate misure antincendio per mitigare le conseguenze di un incendio dovuto da un fulmine in maniera conforme alla normativa tecnica vigente (Art. 84, D.Lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).
- 5) Gli impianti della struttura sono protetti mediante sistemi di limitazione delle sovratensioni (SPD) sulle linee esterne adeguati alla normativa tecnica vigente (Art. 84, D.Lgs. 81/2008, CEI EN 62305-2:2013).

Valutazione del Rischio Incendio

L'analisi e la valutazione del rischio incendio è stata effettuata per i seguenti luoghi di lavoro:

- 1) Edificio scolastico.

*Fattore di rischio incendio: **Edificio scolastico***

Edificio scolastico comportante, per i lavoratori e gli studenti, un basso pericolo di incendio.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. Rischio basso di incendio.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare

per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998).

- 2) Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998).
- 3) Sono adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998).
- 4) I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998).
- 5) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplosivi presenti sul posto di lavoro nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi derivanti dall'uso di sostanze infiammabili o chimicamente instabili. (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998).
- 6) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori al fine di eliminare o, comunque di ridurre al minimo, i rischi (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998).
- 7) L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Art. 225, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10 marzo 1998).

Verifica dei requisiti dei Luoghi di Lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche:

- 1) Ambienti di lavoro;
- 2) Prevenzione incendi (D.M. 10 marzo 1998);
- 3) Primo soccorso;
- 4) Disabili.

Ambienti di lavoro

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Stabilità e solidità - Pulizie e depositi immondizie

- 1) Le pulizie dei locali sono effettuate fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre il sollevamento di polvere (Allegato IV, punto 1.1.6., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I depositi di immondizie o rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri non sono posizionati nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze (Allegato IV, punto 1.1.7., D.Lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Altezza, cubatura e superficie - Aziende commerciali e uffici

- 1) L'altezza netta dei locali di lavoro chiusi è conforme alla normativa urbanistica vigente (Allegato IV, punto 1.2.5., D.Lgs. 81/2008).
- 2) Lo spazio di cui dispone ogni lavoratore, nei locali di lavoro chiusi, è tale da consentirgli il normale movimento in relazione al lavoro che svolge (Allegato IV, punto 1.2.6., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Requisiti dei locali chiusi adibiti a lavori di carattere continuativo

- 1) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben difesi dagli agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico e acustico adeguato al tipo di impresa e all'attività dei

- lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.1.1., D.Lgs 81/2008).
- 2) Le aperture dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono sufficienti a garantire un rapido ricambio d'aria (Allegato IV, punto 1.3.1.2., D.Lgs. 81/2008).
 - 3) I locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, sono ben asciutti e ben difesi contro l'umidità (Allegato IV, punto 1.3.1.3., D.Lgs. 81/2008).
 - 4) Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, dei locali di lavoro chiusi, in cui si svolgono attività a carattere continuativo, possono essere facilmente pulite e deterse tali da ottenere condizioni di igiene ottimali (Allegato IV, punto 1.3.1.4., D.Lgs. 81/2008).
 - 5) Il pavimento dei locali di lavoro è fisso, stabile e antisdrucciolevole (Allegato IV, punto 1.3.2., D.Lgs. 81/2008).
 - 6) Il pavimento dei locali di lavoro è privo di protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi (Allegato IV, punto 1.3.2., D.Lgs. 81/2008).
 - 7) Le pareti dei locali di lavoro sono di tinta chiara (Allegato IV, punto 1.3.5., D.Lgs. 81/2008)

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Pareti trasparenti o traslucide (pareti vetrate)

- 1) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro, nelle vicinanze delle vie di circolazione, sono chiaramente segnalate (Allegato IV, punto 1.3.6., D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, sono costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di m 1 dal pavimento (Allegato IV, punto 1.3.6., D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, che si trovano nei locali di lavoro, nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione sono totalmente costituite da materiale di sicurezza per prevenire infortuni certi ai lavoratori in caso di rottura (Allegato IV, punto 1.3.6., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Finestre e lucernari

- 1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le finestre e i lucernari, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati delle attrezzature necessarie per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.Lgs. 81/2008).
- 4) Le finestre e i lucernari sono stati concepiti e dotati di dispositivi per la loro pulizia nel rispetto della sicurezza dei lavoratori impiegati in tale lavoro e di quelli presenti nell'edificio ed intorno ad esso (Allegato IV, punto 1.3.8., D.Lgs. 81/2008).
- 5) L'accesso ai tetti costituiti da materiale non sufficientemente resistenti è autorizzato solo in caso di utilizzo di attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.9., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchine e rampe di carico - Finestre, lucernari e dispositivi di ventilazione - Dispositivi di ventilazione

- 1) I dispositivi di ventilazione possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I dispositivi di ventilazione, quando sono aperti, sono posizionati in modo tale da non costituire pericolo per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione

- 1) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione (Allegato IV, punto 1.4.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le vie di circolazione per persone o per merci sono dimensionate in funzione del numero potenziale di utenti e del tipo di impresa (Allegato IV, punto 1.4.2., D.Lgs. 81/2008).

- 3) Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, sono situate e calcolate in modo tale che i lavoratori operanti nelle vicinanze non corrono alcun rischio (Allegato IV, punto 1.4.1., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Vie di circolazione per veicoli

- 1) Le vie di circolazione destinate ai veicoli passano ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale (Allegato IV, punto 1.4.4., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi - Pavimenti e passaggi

- 1) I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio sono privi di buche o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito di persone e mezzi di trasporto (Allegato IV, punto 1.4.9., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I pavimenti ed i passaggi sono liberi da materiali ingombranti che ostacolano la normale circolazione (Allegato IV, punto 1.4.10., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza - Vie ed uscite di emergenza

- 1) Le vie e le uscite di emergenza sono sgombre e consentono di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro (Allegato IV, punto 1.5.2., D.Lgs. 81/2008).
- 2) Tutti i posti di lavoro, in caso di pericolo, possono essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.5.3., D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le vie e le uscite di emergenza, per numero, distribuzione e dimensione sono adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, e al massimo numero di persone che possono essere presenti (Allegato IV, punto 1.5.4., D.Lgs. 81/2008).
- 4) Le vie e le uscite di emergenza hanno altezza minima di m 2 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio (Allegato IV, punto 1.5.5., D.Lgs. 81/2008).
- 5) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.Lgs. 81/2008).
- 6) Le vie e le uscite di emergenza sono evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati (Allegato IV, punto 1.5.10., D.Lgs. 81/2008).
- 7) Le vie e le uscite di emergenza, che richiedono un'illuminazione, sono dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entra in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico (Allegato IV, punto 1.5.11., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Vie e uscite di emergenza - Porte di emergenza

- 1) Le porte delle uscite di emergenza, non sono chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori in azienda (Allegato IV, punto 1.5.7., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Porte e portoni - Luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 - Porte dei locali di lavoro

- 1) Le porte di uscita dei luoghi di lavoro, per numero e ubicazione, sono tali da consentire la rapida uscita delle persone (Allegato IV, punto 1.6.17., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Porte e portoni - Luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 - Porte di emergenza

- 1) Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza sono contrassegnate in maniera adeguata con segnaletica durevole e conforme alla normativa vigente (Allegato IV, punto 1.6.15., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Scale - Scale fisse a gradini

- 1) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno pedate ed alzate dimensionate a regola d'arte (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs. 81/2008).

- 3) Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, hanno larghezza adeguata alle esigenze del transito (Allegato IV, punto 1.7.1.1. e art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 4) Le scale fisse a gradini ed i relativi pianerottoli sono provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente (Allegato IV, punto 1.7.1.2. e art. 113, D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Microclima - Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi - Aerazione naturale

- 1) I luoghi di lavoro chiusi dispongono di aria salubre in quantità sufficiente, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori stessi, ottenuta con aperture naturali (Allegato IV, punto 1.9.1.1., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Microclima - Temperatura dei locali

- 1) La temperatura nei locali di lavoro è adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro, degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori e dell'influenza che esercita sulla temperatura stessa il grado di umidità e il movimento dell'aria concomitanti (Allegato IV, punto 1.9.2.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso è conforme alla destinazione specifica degli stessi (Allegato IV, punto 1.9.2.3., D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate sono tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro (Allegato IV, punto 1.9.2.4., D.Lgs. 81/2008).
- 4) I lavoratori sono difesi dalle temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mediante l'adozione di mezzi personali di protezione, non essendo conveniente modificare la temperatura dei locali (Allegato IV, punto 1.9.2.5., D.Lgs. 81/2008).
- 5) Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro con temperature troppo alte o troppo basse sono muniti di condotti del fumo privi di valvole di regolazione e di tiraggio adeguato, a meno che per l'ampiezza del locale tale impianto non sia necessario (Allegato IV, punto 1.9.2.6., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Microclima - Umidità

- 1) Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro è evitata, per quanto possibile, la formazione della nebbia, mantenendo l'umidità e la temperatura nei limiti compatibili con le esigenze tecniche (Allegato IV, punto 1.9.3.1., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Requisiti generali

- 1) I luoghi di lavoro dispongono di sufficiente luce naturale (Allegato IV, punto 1.10.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I locali e i luoghi di lavoro, anche se illuminati con luce naturale, sono dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.1., D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza (Allegato IV, punto 1.10.4., D.Lgs. 81/2008).
- 4) Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi sono illuminati con luce naturale o artificiale tale da assicurare una sufficiente visibilità (Allegato IV, punto 1.10.5., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Impianti di illuminazione

- 1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I luoghi di lavoro, nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, dispongono di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità (Allegato IV, punto 1.10.3., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Illuminazione naturale ed artificiale - Illuminazione sussidiaria - In condizioni normali

- 1) I mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità sono presenti negli stabilimenti e nei luoghi di lavoro. (Allegato IV, punto 1.10.7.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità sono tenuti in posti noti al personale,

conservati in costante efficienza e adeguati alle condizioni e alle necessità del loro impiego (Allegato IV, punto 1.10.7.2., D.Lgs. 81/2008).

- 3) L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale, quando necessario ai fini della sicurezza, è disposto prima dell'esaurimento delle fonti di illuminazione sussidiaria (Allegato IV, punto 1.10.7.4., D.Lgs. 81/2008).
- 4) L'illuminazione sussidiaria è fornita da un impianto fisso che consente la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilità quando è prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dell'illuminazione artificiale normale (Allegato IV, punto 1.10.8., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Locali di riposo e refezione - Locali di riposo - Attività interne

- 1) I locali di riposo, previsti per il tipo di attività ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, sono facilmente accessibili (Allegato IV, punto 1.11.1.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I locali di riposo hanno dimensioni sufficienti e sono dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale sufficienti in funzione del numero di lavoratori (Allegato IV, punto 1.11.1.3., D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le donne incinte e le madri che allattano hanno la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate (Allegato IV, punto 1.11.4., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Locali di riposo e refezione - Locali uso refettorio

- 1) I locali ad uso refettorio, obbligatori per le aziende con più di 30 dipendenti che rimangono in azienda durante gli intervalli di lavoro, sono composti da uno o più ambienti muniti di sedili e tavoli (Allegato IV, punto 1.11.2.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I locali ad uso refettorio sono ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda (Allegato IV, punto 1.11.2.2., D.Lgs. 81/2008).
- 3) Il pavimento dei refettori non è polveroso e le pareti sono intonacate e imbiancate (Allegato IV, punto 1.11.2.2., D.Lgs. 81/2008).
- 4) I lavoratori esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive, in relazione alla natura della lavorazione, non consumano i pasti nei locali di lavoro né vi rimangono durante il tempo destinato alla refezione (Allegato IV, punto 1.11.2.4., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Acqua

- 1) I lavoratori dispongono, nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze, di acqua in quantità sufficiente sia per uso potabile che per lavarsi (Allegato IV, punto 1.13.1.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) La provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua è effettuata nell'osservanza delle norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e a impedire la diffusione di malattie (Allegato IV, punto 1.13.1.2., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Gabinetti e lavabi

- 1) I lavoratori, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di spogliatoi e docce, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) I lavabi sono dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e di mezzi per asciugarsi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.Lgs. 81/2008).
- 3) I gabinetti sono separati per sesso (Allegato IV, punto 1.13.3.2., D.Lgs. 81/2008).

Tipologia di verifica: Servizi igienico assistenziali - Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali

- 1) Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia (Allegato IV, punto 1.13.4.1., D.Lgs. 81/2008).

Prevenzione incendi (D.M. 10 marzo 1998)

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Criteri generali di sicurezza - Rischio di incendio basso

- 1) La lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non è superiore a 45÷60 metri

corrispondente ad un tempo massimo di evacuazione di 5 minuti (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).

- 2) Le vie di uscita conducono ad un luogo sicuro (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 3) I percorsi in un'unica direzione sono evitati per quanto possibile (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 4) La distanza da percorrere, nei percorsi unidirezionali, fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita non è superiore a 12÷45 metri corrispondente ad un tempo massimo di percorrenza di 3 minuti (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 5) La larghezza, misurata nel punto più stretto del percorso, delle vie di uscita è sufficiente in relazione al numero di occupanti (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 6) Un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza è disponibile da ogni locale e piano dell'edificio (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 7) Le vie di uscita e le uscite di piano sono sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).
- 8) Le porte sul percorso di uscita sono apribili facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo (Allegato III, punto 3.3., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle uscite di piano - Rischio di incendio basso o medio - Affollamento del piano non superiore a 50 persone

- 1) E' presente almeno una uscita di piano (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) La larghezza minima di ciascuna uscita non è inferiore a 0,80 metri con tolleranza del 2% (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle uscite di piano - Rischio di incendio basso o medio - Affollamento del piano superiore a 50 persone

- 1) Sono presenti uscite di piano in numero sufficiente che tengono conto sia del numero delle persone presenti sia della lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di piano (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) La larghezza delle uscite non è inferiore a 0,80 m. con tolleranza del 2% e con tolleranza del 5% per le uscite di larghezza multipla di 0,60 m. (modulo unitario di passaggio) (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle uscite di piano - Lunghezza del percorso di uscita unidirezionale fino all'uscita di piano - Lunghezza superiore a 12÷45 m per aree a rischio di incendio basso - Affollamento del piano non superiore a 50 persone

- 1) Sono presenti almeno due uscite di piano (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) La larghezza minima di ciascuna uscita non è inferiore a 0,80 metri con tolleranza del 2% (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle uscite di piano - Lunghezza del percorso di uscita unidirezionale fino all'uscita di piano - Lunghezza superiore a 9÷30 m per aree a rischio di incendio medio - Affollamento del piano non superiore a 50 persone

- 1) Sono presenti almeno due uscite di piano (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) La larghezza minima di ciascuna uscita non è inferiore a 0,80 metri con tolleranza del 2% (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle uscite di piano - Lunghezza del percorso di uscita unidirezionale fino all'uscita di piano - Lunghezza superiore a 9÷30 m per aree a rischio di incendio medio - Affollamento del piano superiore a 50 persone

- 1) Sono presenti uscite di piano in numero sufficiente che tengono conto sia del numero delle persone presenti sia della lunghezza dei percorsi per raggiungere la più vicina uscita di piano (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) La larghezza delle uscite non è inferiore a 0,80 m. con tolleranza del 2% e con tolleranza del 5% per le uscite di larghezza multipla di 0,60 m. (modulo unitario di passaggio) (Allegato III, punto 3.5., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Numero e larghezza delle scale - Rischio di incendio basso o medio -

Edifici di altezza antincendio inferiore a 24 metri con una sola uscita

- 1) L'edificio è servito da una sola scala (Allegato III, punto 3.6., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) La larghezza della scala non è inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala (Allegato III, punto 3.6., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Porte installate lungo le vie di uscita

- 1) Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano si aprono nel verso dell'esodo (Allegato III, punto 3.9., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) Le porte resistenti al fuoco sono dotati di dispositivo di autochiusura (Allegato III, punto 3.9., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Segnaletica ed illuminazione delle vie di uscita

- 1) Le vie di uscita e le uscite di piano sono chiaramente indicate da segnaletica conforme alla normativa vigente (Allegato III, punto 3.12., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) Le vie di uscita e i percorsi esterni, sono adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita in un luogo sicuro (Allegato III, punto 3.13., D.M. 10 marzo 1998).
- 3) Le aree prive di illuminazione naturale o utilizzate in assenza di illuminazione naturale, sono dotate di un sistema di illuminazione di sicurezza che si inserisce automaticamente in caso di interruzione di corrente (Allegato III, punto 3.13., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Vie di uscita - Divieti da osservare lungo le vie di uscita

- 1) Lungo le vie di uscita non sono installate attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse (Allegato III, punto 3.14., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Rilevazione e allarme - Misure per piccoli luoghi di lavoro

- 1) I pulsanti per attivare gli allarmi o altri strumenti di allarme sono chiaramente indicati e rapidamente individuabili (Allegato IV, punto 4.2., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) La distanza massima percorribile per attivare un dispositivo di allarme manuale non supera i 30 metri (Allegato IV, punto 4.2., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Attrezzature ed impianti - Estintori portatili e carrellati - Estintori a polveri o ad anidride carbonica

- 1) In prossimità degli impianti elettrici sono presenti estintori con estinguente costituito da polveri dielettriche e da anidride carbonica (Allegato V, punto 5.1., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Attrezzature ed impianti - Estintori portatili e carrellati - Estintore tipo 34A - 144B

- 1) I luoghi di lavoro con rischio basso di incendio di classe A (materiali solidi) o B (materiali liquidi) sono dotati di almeno un estintore del tipo 34A-144B per ogni 200 m² di superficie del luogo di lavoro (non meno di un estintore a piano) e tali da essere raggiunti percorrendo una distanza massima di m. 30 (Allegato V, punto 5.2., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) I luoghi di lavoro con rischio medio di incendio di classe A (materiali solidi) o B (materiali liquidi) sono dotati di almeno un estintore del tipo 34A-144B per ogni 150 m² di superficie del luogo di lavoro (non meno di un estintore a piano) e tali da essere raggiunti percorrendo una distanza massima di m. 30 (Allegato V, punto 5.2., D.M. 10 marzo 1998).

Tipologia di verifica: Attrezzature ed impianti - Ubicazione delle attrezzature di spegnimento

- 1) Gli estintori portatili sono ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati al muro (Allegato V, punto 5.4., D.M. 10 marzo 1998).
- 2) Gli impianti di spegnimento di tipo manuale sono evidenziati con apposita segnaletica (Allegato V, punto 5.4., D.M. 10 marzo 1998).

Primo soccorso

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Azienda o unità produttiva di Gruppo B - Generale

- 1) Il luogo di lavoro è dotato di mezzi di comunicazione che consentono la rapida attivazione di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 1, lettera b), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
- 2) I lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, hanno in dotazione il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione idoneo a raccordarsi con l'azienda per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale (Art. 2, comma 5, D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Tipologia di verifica: Azienda o unità produttiva di Gruppo B - Cassetta di pronto soccorso

- 1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).
- 2) La cassetta di pronto soccorso, il cui contenuto è quello previsto dalle norme vigenti, è periodicamente e adeguatamente rifornita (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Disabili

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: Porte

- 1) La larghezza delle porte di accesso all'edificio o all'unità immobiliare è di almeno 80 cm e quella delle altre porte è pari ad almeno 75 cm (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) La larghezza delle singole ante delle porte non è superiore a 120 cm. (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) L'altezza delle maniglie delle porte è compresa tra 85 e 95 cm e la pressione necessaria per l'apertura della porta non supera gli 8 kg (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) Le porte con superfici vetrate hanno i singoli vetri collocati ad un'altezza di almeno 40 cm (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) Le porte vetrate sono facilmente individuate con opportuni segnali (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 6) Gli spazi antistanti e retrostanti le porte sono adeguatamente dimensionati in funzione delle manovre da effettuare con la sedia a ruote e in rapporto al tipo di apertura (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 7) I dislivelli in corrispondenza dei vani di accesso sono contenuti e tali da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote (Punto 4.1.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Pavimenti

- 1) I pavimenti nelle parti comuni e di uso pubblico sono antisdrucchiolevoli (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Il dislivello del pavimento è colmato da rampa con pendenza adeguata e laddove non supera i 2,5 cm esso è opportunamente segnalato con variazioni cromatiche e lo spigolo di eventuali soglie arrotondato (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) I percorsi idonei al transito di una persona su ruote negli spazi comuni degli edifici sono individuati mediante un'adeguata differenziazione dei materiali e dei colori della pavimentazione (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) I grigliati utilizzati nei calpestii non costituiscono ostacolo al transito di una persona su ruote (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) Gli zerbini sono incassati nella pavimentazione e le guide solidamente ancorate (Punto 4.1.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Infissi esterni

- 1) L'altezza delle maniglie degli infissi esterni è compresa tra 100 e 130 cm e la pressione necessaria per l'apertura dell'infisso esterno non supera gli 8 kg (Punto 4.1.3., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Arredi fissi - Arredi per luoghi pubblici con tavoli e scrivanie

- 1) Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, è presente un adeguato spazio libero per poter svolgere una ordinata attesa con un congruo numero di posti a sedere (Punto 4.1.4., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Nei luoghi aperti al pubblico, nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante tavoli o scrivanie, è garantita una distanza libera anteriormente ad ogni tavolo di almeno 1,50 metri, e lateralmente di almeno 1,20 metri, al fine di garantire un agevole passaggio (Punto 4.1.4., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Terminali degli impianti

- 1) I terminali degli impianti, quali apparecchi elettrici, quadri generali, valvole, rubinetti di arresto delle varie utenze, regolatori di impianti di riscaldamento e di condizionamento, campanelli di allarme, citofono e simili, sono collocati ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm e facilmente individuabili anche in condizione di scarsa visibilità (Punto 4.1.5., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Gli interruttori sono collocati ad un'altezza compresa tra i 60 e i 140 cm (Punto 4.1.5., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) I campanelli e i pulsanti di comando sono collocati ad un'altezza compresa tra i 40 e i 140 cm (Punto 4.1.5., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) Le prese della luce sono collocate ad un'altezza compresa tra i 45 e i 115 cm (Punto 4.1.5., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) La parte più alta da raggiungere è collocata ad un'altezza compresa tra i 100 e i 140 cm (Punto 4.1.5., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Servizi igienici

- 1) Nei servizi igienici sono garantiti gli spazi per le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) I lavabi hanno il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio, sono senza colonna e con sifone accostato o incassato alla parete (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) I w.c. e i bidet hanno asse posto ad una distanza massima di 40 cm dalla parete laterale o dal maniglione o corrimano per consentire il trasferimento, hanno il bordo anteriore posto ad una distanza massima di 75-80 cm dalla parete posteriore e il piano superiore posto ad una distanza massima di 45-50 cm dal piano di calpestio (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico sono presenti in prossimità della tazza del w.c. maniglioni o corrimano posti ad un'altezza di 80 cm dal calpestio, se fissati a parete ad una distanza di 5 cm dalla stessa, e di diametro di 3-4 cm (Punto 4.1.6., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Percorsi orizzontali

- 1) Corridoi e passaggi hanno un andamento quanto più possibile continuo, le variazioni di direzione sono ben evidenziate e le variazioni di livello sono superate mediante rampe (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) I corridoi o i percorsi hanno larghezza minima almeno pari a 100 cm (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) I corridoi o i percorsi hanno allargamenti atti a consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote posti di preferenza nelle parti terminali dei corridoi e comunque previsti ogni 10 m di sviluppo lineare degli stessi (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) Le piattaforme di distribuzione dei percorsi verticali, quali scale, rampe, ascensori, servoscala, piattaforme elevatrici prevedono vani di ingresso o piani di arrivo orizzontali (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) Le parti di corridoio o disimpegni sulle quali si aprono porte e gli spazi antistanti e retrostanti le porte stesse sono adeguatamente dimensionati in funzione delle manovre da effettuare con la sedia a ruote e in rapporto al tipo di apertura (Punto 4.1.9., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Scale

- 1) Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) I gradini sono caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata, sono antisdrucchiolevoli e spigoli arrotondati (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) Le rampe delle scale sono segnalate al pavimento mediante una fascia di materiale diverso o comunque

percepibile anche da parte dei non vedenti, situata almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino ad indicare l'inizio e la fine della rampa (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

- 4) Il parapetto ha altezza minima di 100 cm e non consente l'attraversamento di una sfera di 10 cm (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) Il corrimano è posto ad un'altezza compresa tra 0,90 e 1,00 metro e prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 6) Il corrimano su parapetti o pareti piene, ove presente, dista da esse almeno 4 cm (Punto 4.1.10., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Percorsi esterni

- 1) Il percorso pedonale esterno è di larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Nei percorsi esterni qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo avviene in piano (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) Nei percorsi esterni le zone interessate per svolte ortogonali al verso di marcia sono per almeno 1,70 m su ciascun lato, a partire dal vertice più esterno, piane e prive di qualsiasi interruzione (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) I cigli dei percorsi esterni sono sopraelevati di 10 cm dal calpestio, differenziati per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non sono a spigoli vivi e sono interrotti almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 5) La pendenza longitudinale dei percorsi esterni non supera il 5% (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 6) E' presente un ripiano orizzontale di sosta di profondità di almeno 1,50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso per percorsi esterni aventi pendenza pari al 5% (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 7) La pendenza trasversale dei percorsi esterni non supera l' 1% (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 8) In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale è inferiore al 22% (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 9) Quando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono presenti brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 10) Fino ad un'altezza minima di 2,10 m dal calpestio, non sono presenti ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento (Punto 4.2.1., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Pavimentazioni esterne

- 1) La pavimentazione utilizzata nei percorsi esterni è del tipo antisdrucchiolevole, ovvero, realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Research Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep. CEC. 6/81, sia superiore a 0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta o 0,40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata; Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) sono state assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera (Punto 4.2.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 2) Gli strati di supporto della pavimentazione sono idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa (Punto 4.2.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 3) Gli elementi costituenti una pavimentazione presentano giunture inferiori a 5 mm, stilate con materiali durevoli e sono piane con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm (Punto 4.2.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).
- 4) I grigliati utilizzati nei calpestii devono avere maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro e, se ad elementi paralleli, disposti in modo ortogonale al percorso, in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su ruote (Punto 4.2.2., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Tipologia di verifica: Parcheggi esterni

- 1) Sono previsti nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3,20 metri, da riservarsi gratuitamente agli eventuali veicoli al servizio di persone disabili (Punto 4.2.3., D.M. 14 giugno 1989, n. 236).

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sui "LUOGHI DI LAVORO" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei processi produttivi ed attività lavorative con indicazione dei dispositivi di protezione individuale

(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

Individuazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della valutazione stessa.

Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Individuazione delle misure preventive e protettive

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione -peculiari della specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l'analisi e, di conseguenza, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008.

L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale disposizione normativa o di buona prassi.

Elenco dei fattori di rischio

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari.

Fattori di rischio per la SICUREZZA

- 1) Elettrocuzione;
- 2) Incendio (valutato nei luoghi di lavoro);
- 3) Punture, tagli, abrasioni;
- 4) Scariche atmosferiche (valutato nei luoghi di lavoro);
- 5) Scivolamenti, cadute a livello;
- 6) Urti, colpi, impatti, compressioni.

Fattori di rischio PARTICOLARI

- 1) Lavoro in posture scorrette;
- 2) STRESS lavoro-correlato.

Elenco delle attività analizzate

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito elencati:

Attività didattiche

- 1) Didattica teorica;
- 2) Preparazione saggio fine anno;
- 3) Recupero e sostegno.

Attività extradidattiche

- 1) Vigilanza e piccola manutenzione.

Attività didattiche

L'analisi del processo produttivo "Attività didattiche" ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

*Fattore di rischio: **STRESS lavoro-correlato***

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 17 e inferiore o uguale al 25% del punteggio massimo). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
AREA A: Indicatori Aziendali	
Indicatori Aziendali	Basso [0]
TOTALE AREA	Basso [0]
AREA C: Contenuto del lavoro	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Basso [0]
Pianificazione dei compiti	Basso [0]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Basso [0]
Orario di lavoro	Basso [0]
TOTALE AREA	Basso [0]
AREA B: Contesto del lavoro	
Funzione e cultura organizzativa	Basso [0]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Basso [0]
Evoluzione della carriera	Basso [0]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Basso [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Basso [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[-1]
TOTALE AREA	[-1]
Valutazione globale rischio	
0	

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Didattica teorica

L'analisi dell'attività lavorativa "Didattica teorica" del processo produttivo "Attività didattiche" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

*Fattore di rischio: **Elettrocuzione***

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non

integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un sovraccarico delle stesse.
- 2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare un loro possibile tranciamento.
- 3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Lavoro in posture scorrette

I docenti e gli allievi possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che possono portare a malattie a carico della colonna vertebrale.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.
- 2) I banchi sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni.

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. Ad esempio per urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie, caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole, caduta delle mensole per eccessivo carico, utilizzo improprio di sedie per accedere alle mensole più in alto.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.
- 2) Sono presenti scaletti portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali.

Preparazione saggio fine anno

L'analisi dell'attività lavorativa "Preparazione saggio fine anno" del processo produttivo "Attività didattiche" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un sovraccarico delle stesse.
- 2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare un loro possibile tranciamento.
- 3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Punture, tagli, abrasioni

In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività è possibile che gli studenti e i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l'entità di tali infortuni sarà di tipo lieve.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008).
- 2) Gli studenti sono adeguatamente informati sull'uso delle attrezzature di lavoro, e naturalmente sui rischi derivanti nel caso di un uso improprio.
- 3) Le attività si svolgono con la presenza attenta e costante del docente che impedisce l'uso improprio degli strumenti.

Recupero e sostegno

L'analisi dell'attività lavorativa "Recupero e sostegno" del processo produttivo "Attività didattiche" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, lavagna luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le prese sono in numero adeguato e sono dislocate nel luogo di lavoro in funzione delle apparecchiature elettriche presenti, al fine di evitare la necessità di prese volanti e la possibilità di un sovraccarico delle stesse.
- 2) I cavi elettrici volanti sono controllati visivamente prima dell'uso e sono posizionati in maniera da evitare un loro possibile tranciamento.
- 3) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Urti, colpi, impatti, compressioni

Lesioni traumatiche da urti e cadute per utilizzo improprio di arredi. Ad esempio per urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie, caduta di materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole, caduta delle mensole per eccessivo carico, utilizzo improprio di sedie per accedere alle mensole più in alto.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sono riposti sui ripiani degli armadi e sulle scaffalature in modo ordinato e razionale, osservando una corretta distribuzione dei carichi.
- 2) Sono presenti scaletti portatili a norma per raggiungere i libri o la documentazione riposta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali.

Fattore di rischio: Lavoro in posture scorrette

I docenti e gli allievi possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che possono portare a malattie a carico della colonna vertebrale.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) I banchi sono di "taglia" adeguata all'età e all'altezza dello studente al fine di favorire il mantenimento della schiena in posizione eretta, una corretta distribuzione del peso del corpo su entrambe le anche e il posizionamento corretto delle ginocchia che devono essere alla stessa altezza delle anche.
- 2) I banchi sono progettati in modo che gli studenti possano appoggiare le braccia mantenendo le spalle rilassate sia che si trovino dinanzi ad un monitor sia che siano alle prese con i più tradizionali quaderni.

Attività extradidattiche

L'analisi del processo produttivo "Attività extradidattiche" ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

Fattore di rischio: STRESS lavoro-correlato

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 17 e inferiore o uguale al 25% del punteggio massimo). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

AREA	Punteggio
Step checklist	
AREA A: Indicatori Aziendali	
Indicatori Aziendali	Basso [0]
TOTALE AREA	Basso [0]
AREA C: Contenuto del lavoro	
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	Basso [0]
Pianificazione dei compiti	Basso [0]
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro	Basso [0]
Orario di lavoro	Basso [0]
TOTALE AREA	Basso [0]
AREA B: Contesto del lavoro	
Funzione e cultura organizzativa	Basso [0]
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	Basso [0]
Evoluzione della carriera	Basso [0]
Autonomia decisionale - Controllo del lavoro	Basso [0]
Rapporti interpersonali sul lavoro	Basso [0]
Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro	[-1]

AREA	Punteggio
Step checklist	
AREA A: Indicatori Aziendali	
TOTALE AREA	[-1]
Valutazione globale rischio	0

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Vigilanza e piccola manutenzione

L'analisi dell'attività lavorativa "Vigilanza e piccola manutenzione" del processo produttivo "Attività extradidattiche" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Fattore di rischio: Elettrocuzione

Il rischio di elettrocuzione è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l'utilizzo di particolari attrezzature elettriche, per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro o per sovraccarico delle prese.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (Allegato VI, punto 6.1., D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Punture, tagli, abrasioni

In relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate è possibile che i lavoratori possano subire piccoli tagli, abrasioni e schiacciamenti, ovviamente, l'entità di tali infortuni sarà di tipo lieve.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le attrezzature di lavoro sono installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone (Allegato VI, punto 1.1., D.Lgs. 81/2008).

Fattore di rischio: Scivolamenti, cadute a livello

L'uso di scale portatili, possibile nei piccoli lavori di manutenzione, comporta il rischio di caduta dall'alto.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Le scale semplici portatili (a mano) sono costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego e sufficientemente resistente nell'insieme e nei singoli elementi (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 2) Le scale semplici portatili hanno dimensioni appropriate all'uso (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 3) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli fissati ai montanti mediante incastro (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 4) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli privi di nodi (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 5) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli trattenuti con tiranti in ferro applicati ai due pioli estremi (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 6) Le scale portatili (a mano) in legno hanno i pioli trattenuti con tiranti in ferro applicati ai due pioli estremi e

- a quello intermedio (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
- 7) Le scale semplici portatili dispongono di dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti (Art.113, D.Lgs. 81/2008).
 - 8) Le scale semplici portatili dispongono di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori quando è necessario per assicurare la stabilità della scala (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
 - 9) Le scale sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona quando l'uso delle stesse comporta, per la loro altezza o per altre cause, pericolo di sbandamento (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
 - 10) Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili è impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con dispositivi antiscivolo, o con altro sistema equivalente (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
 - 11) Le scale a pioli usate per l'accesso sono tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso (art. 113, D.Lgs. 81/2008).
 - 12) Le scale a pioli mobili sono fissate stabilmente prima dell'uso (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
 - 13) Le scale a pioli portatili sono poggiate su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate ed immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, D.Lgs. 81/2008).
 - 14) Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo tale da impedirne la caduta (Allegato VI, punto 1.7., D.Lgs. 81/2008).
 - 15) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino al termine del periodo di interdizione, sono allontanate da mansioni che espongono a lavori su scale ed impalcature mobili e fisse (Allegato A, D.Lgs. 151/2001).

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata nell'ambito dei "PROCESSI PRODUTTIVI" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed impianti non conformi alle direttive comunitarie di prodotto

(Titolo III, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata accertandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Criteri adottati per la verifica

Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Elenco delle attrezzature di lavoro verificate

Si riportano di seguito (solo) le attrezzature di lavoro di cui si è verificata la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sulle "MACCHINE ED ATTREZZATURE" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

SORVEGLIANZA SANITARIA

sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per la natura dei rischi presenti non è necessario nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008).

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(Artt. 36 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Lavoratori

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove necessario, l'addestramento specifico avvengono in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'addestramento è effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Dirigenti e preposti

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione iniziale e del periodico aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI

individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

(Art. 28, comma 2, lettera f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel ciclo produttivo non sono espletate mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, significativa esperienza, adeguata formazione e addestramento.

MODULO N. 2

7 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA

(Paragrafo 4.2 della Procedura Standardizzata)

Ciclo lavorativo/attività: "ATTIVITA' DIDATTICHE E DI SORVEGLIANZA"

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità	Rischi individuati
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto. N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma 2 e 3.	Stabilità e solidità delle strutture.	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV).	• Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali; • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali.	• Crollo o cedimento delle strutture.
	Altezza, cubatura, superficie.	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • Normativa locale vigente.	• Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti.	• Ergonomia degli ambienti.
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico.	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV).	• Cadute dall'alto; • Cadute in piano; • Cadute in profondità; • Urti.	• Caduta in piano; • Incidenti di natura meccanica; • Salubrità degli ambienti.

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per: - raggiungere il posto di lavoro; - fare manutenzione agli impianti.).	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV). 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto; • Cadute in piano; • Cadute in profondità; • Contatto con mezzi in movimento; • Caduta di materiali. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta in piano; • Investimento da parte di mezzi.
	Vie e uscite di emergenza.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • DM 10/03/98; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vie di esodo non facilmente fruibili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vie di esodo non fruibili.
	Porte e portoni.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • DM 10/03/98; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, schiacciamento; • Uscite non facilmente fruibili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uscite non fruibili.
	Scale.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV punto 1.7 - Titolo IV capo II - Art 113); • DM 10/03/98; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute; • Difficoltà nell'esodo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto; • Caduta in piano; • Difficoltà nell'esodo.
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV). 	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; • Esposizione ad agenti atmosferici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ergonomia degli arredi; • Urto contro gli arredi.
	Microclima.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV). 	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli; • Assenza di impianto di riscaldamento; • Carenza di areazione naturale e/o forzata. 	<ul style="list-style-type: none"> • Microclima degli ambienti; • Salubrità degli ambienti.
	Illuminazione naturale e artificiale.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • DM 10/03/98; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> • Carenza di illuminazione naturale; • Abbagliamento; • Affaticamento visivo; • Urti; • Cadute; • Difficoltà nell'esodo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Salubrità degli ambienti; • Vie di esodo non fruibili.
	Locali di riposo e refezione.		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • Normativa locale vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene; • Inadeguata conservazione di cibi e bevande. 	
	Spogliatoi e armadi per il vestiario.		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • Normativa locale vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene; • Numero e capacità inadeguati; • Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro. 	

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
	Servizi igienico assistenziali.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • Normativa locale vigente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene; • Numero e dimensioni inadeguati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Salubrità degli ambienti.
	Dormitori.		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV); • Normativa locale vigente; • DM 10/03/98; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15; • DPR 151/2011 All, I punto 66. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarsa difesa da agenti atmosferici; • Incendio. 	
	Aziende agricole.		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV, punto 6). 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene; • Servizi idrici o igienici inadeguati. 	
Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento.	Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos. Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, caldaie e simili. Scavi.		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV punto 3, 4 - Titolo XI - Artt. 66 e 121); • DM 10/03/98; • D.Lgs. 8/3/2006, n. 139 art. 15; • DPR 177/2011. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta in profondità; • Problematiche di primo soccorso e gestione dell'emergenza; • Insufficienza di ossigeno; • Atmosfere irrespirabili; • Incendio ed esplosione; • Contatto con fluidi pericolosi; • Urto con elementi strutturali; • Seppellimento. 	
Lavori in quota.	Attrezzature per lavori in quota (es.: ponteggi, scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme elevabili, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IV, capo II (ove applicabile) - Art. 113 - Allegato XX). 	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto; • Scivolamento; • Caduta di materiali. 	
Impianti di servizio.	Impianti elettrici (es.: circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc).	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo III); • DM 37/08; • D.Lgs. 626/96 (Dir. BT); • DPR 462/01; • DM 13/07/2011; • DM 10/03/98; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio, innesco di esplosioni). 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica.
	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (es.: impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua).	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo III); • DM 37/08; • D.Lgs. 626/96 (Dir.BT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica; • Esposizione a campi elettromagnetici. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica.

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • DM 37/08; • D.Lgs. 17/10; • D.M. 01/12/1975; • DPR 4/12/93; • DM 17/03/03; • D.Lgs. 311/06; • D.Lgs. 93/00; • DM 329/04; • DPR 661/96; • DM 12/04/1996; • DM 28/04/2005; • DM 10/03/98; • RD 9/01/1927. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica; • Scoppio di apparecchiature in pressione; • Incendio; • Esplosione; • Emissione di inquinanti; • Esposizione ad agenti biologici; • Incidenti di natura meccanica (tagli schiacciamento, ecc). 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura diversa (incendio, esplosione, scoppio, ecc).
	Impianti idrici e sanitari.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I); • DM 37/08; • D.Lgs. 93/00. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione ad agenti biologici; • Scoppio di apparecchiature in pressione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura diversa (scoppio, ecc).
	Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas.		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • DM 37/08; • Legge n. 1083 del 1971; • D.Lgs. 93/00; • DM 329/04; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio; • Esplosione; • Scoppio di apparecchiature in pressione; • Emissione di inquinanti. 	
	Impianti di sollevamento (es.: ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • DM 37/08; • DPR 162/99; • D.Lgs. 17/10; • DM 15/09/2005. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (schiacciamento, caduta, ecc.); • Incidenti di natura elettrica. 	
Attrezzature di lavoro Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi.	Apparecchi e impianti in pressione (es.: reattori chimici, autoclavi, impianti e azionamenti ad aria compressa, compressori industriali, impianti di distribuzione dei carburanti, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I); • D.Lgs. 17/2010; • D.Lgs. 93/2000; • DM 329/2004. 	<ul style="list-style-type: none"> • Scoppio di apparecchiature in pressione; • Emissione di inquinanti getto di fluidi e proiezione di oggetti. 	
	Impianti e apparecchi termici fissi		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); 	<ul style="list-style-type: none"> • Contatto con superfici calde; • Incidenti di natura elettrica; 	

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
	(es.: forni per trattamenti termici, forni per carrozzerie, forni per panificazione, centrali termiche di processo, ecc).			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 626/96 (Dir. BT); • D.Lgs. 17/2010; • D.Lgs. 93/00; • DM 329/04; • DM 12/04/1996; • DM 28/04/2005; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio; • Esplosione; • Scoppio di apparecchiature in pressione; • Emissione di inquinanti. 	
	<p>Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, ecc.;</p> <p>Macchine tessili, alimentari, per la stampa, ecc;</p> <p>(es.: torni, presse, trapano a colonna, macchine per il taglio o la saldatura, mulini, telai, macchine rotative, Impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali, ecc).</p> <p>Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari;</p> <p>(es.: ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta, ecc).</p> <p>Macchine e impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento, ecc.</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III - Titolo XI); • D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione); • Incidenti di natura elettrica; • Innesco atmosfere esplosive; • Emissione di inquinanti; • Caduta dall'alto. 	
	<p>Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali</p> <p>(es.: gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro, nastri trasportatori, sistemi a binario, robot</p>		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento, schiacciamento); • Caduta dall'alto; • Incidenti di natura elettrica. 	

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
	manipolatori, ecc).					
	Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria (es.: per polveri o vapori di lavorazione, fumi di saldatura, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III - Titolo XI - Allegato IV, Punto 4); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione; • Incendio; • Emissione di inquinanti. 	
	Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica.		X	<ul style="list-style-type: none"> • DM 31/07/1934; • DM 19/03/1990; • DM 12/09/2003. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti; • Incendio; • Esplosione. 	
	Serbatoi interrati (compresi quelli degli impianti di distribuzione stradale).		X	<ul style="list-style-type: none"> • Legge 179/2002, art. 19; • D.Lgs. 132/1992; • DM 280/1987; • DM 29/11/2002; • DM 31/07/1934. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti; • Incendio; • Esplosione. 	
	Distributori di metano.		X	<ul style="list-style-type: none"> • DM 24/05/2002 e s.m.i.. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione; • Incendio. 	
	Serbatoi di GPL; Distributori di GPL.		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I); • D.Lgs. 93/00; • DM 329/04; • Legge n.10 del 26/02/2011; • DM 13/10/1994; • DM 14/05/2004; • DPR 24/10/2003 n. 340 e s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione; • Incendio. 	
Attrezzature di lavoro Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili; Apparecchi termici trasportabili; Attrezzature in pressione trasportabili.	Apparecchiature informatiche e da ufficio (es.: pc, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc); Apparecchiature audio o video (es.: televisori, apparecchiature stereofoniche, ecc); Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (es.: registratori di cassa, sistemi per controllo accessi, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo III); • D.Lgs. 626/96 (BT). 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica. 	
	Utensili portatili,		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica; 	

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
	elettrici o a motore a scoppio (es.: trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc).			e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010.	• Incidenti di natura elettrica; • Scarsa ergonomia dell'attrezzature di lavoro.	
	Apparecchi portatili per saldatura (es.: saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, ecc).		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III - Titolo XI); • D.Lgs. 626/96 (BT); • DM 10/03/98; • D.Lgs. 8/3 /2006 n. 139, art. 15; • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili.	• Esposizione a fiamma o calore; • Esposizione a fumi di saldatura; • Incendio; • Incidenti di natura elettrica; • Innesco esplosioni; • Scoppio di bombole in pressione.	
	Elettrodomestici (es.: frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, ecc).		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010.	• Incidenti di natura elettrica; • Incidenti di natura meccanica.	
	Apparecchi termici trasportabili (es.: termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, ecc).		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010; • DPR 66/96.	• Incidenti di natura elettrica; • Formazione di atmosfere esplosive; • Scoppio di apparecchiature in pressione; • Emissione di inquinanti; • Incendio.	
	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (es.: avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc).	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT).	• Incidenti di natura elettrica; • Incidenti di natura meccanica.	• Incidenti di natura elettrica.
	Apparecchi di illuminazione (es.: lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc).	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT).	• Incidenti di natura elettrica.	• Incidenti di natura elettrica.
	Gruppi elettrogeni trasportabili.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010; • DM 13/07/2011.	• Emissione di inquinanti; • Incidenti di natura elettrica; • Incidenti di natura meccanica; • Incendio.	
	Attrezzature in pressione trasportabili (es.: compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione,		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010; • D.Lgs. 93/2000; • D.Lgs. 23/2002.	• Scoppio di apparecchiature in pressione; • Incidenti di natura elettrica; • Incidenti di natura meccanica; • Incendio.	

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
	recipienti criogenici, ecc).					
	Apparecchi elettromedicali (es.: ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 37/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica. 	
	Apparecchi elettrici per uso estetico (es.: apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III capo I e III); • DM 110/2011. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica. 	
Attrezzature di lavoro Altre attrezzature a motore.	Macchine da cantiere (es.: escavatori, gru, trivelle, betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo compressore, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento; • Incidenti di natura meccanica; • Emissione di inquinanti. 	
	Macchine agricole (es.: trattrici, macchine per la lavorazione del terreno, macchine per la raccolta, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I); • DM 19/11/2004; • D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento; • Incidenti di natura meccanica; • Emissione di inquinanti. 	
	Carrelli industriali (es.: muletti, transpallett, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I e III); • D.Lgs. 626/96 (BT); • D.Lgs. 17/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento; • Incidenti di natura meccanica; • Emissione di inquinanti; • Incidenti stradali. 	
	Mezzi di trasporto materiali (es.: autocarri, furgoni, autotreni, autocisterne, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285; • D.Lgs. 35/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ribaltamento; • Incidenti di natura meccanica; • Sversamenti di inquinanti. 	
	Mezzi trasporto persone (es.: autovetture, pullman, autoambulanze, ecc).		X	<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti stradali. 	
Attrezzature di lavoro Utensili manuali.	Utensili manuali (es.: Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc).	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo I). 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta di materiali dall'alto; • Esposizione a sostanze pericolose; • Incidenti di natura meccanica; • Punture, tagli, abrasioni.
Scariche atmosferiche.	Scariche atmosferiche.	X		<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo III, capo 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
				III); • DM 37/08; • DPR 462/01.	(folgorazione); • Innesco di incendi o di esplosioni.	(folgorazione); • Scariche atmosferiche.
Lavoro al videoterminale.	Lavoro al videoterminale.	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VII - Allegato XXXIV).	• Posture incongrue; • Movimenti ripetitivi; • Ergonomia del posto di lavoro; • Affaticamento visivo.	• Attrezzature munite di videoterminali.
Agenti fisici.	Rumore.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I e II).	• Ipoacusia; • Difficoltà di comunicazione; • Stress psicofisico.	
	Vibrazioni.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I e III).	• Sindrome di Raynaud; • Lombalgia.	
	Campi elettromagnetici.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I e IV).	• Assorbimento di energia e correnti di contatto.	
	Radiazioni ottiche artificiali.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I e V).	• Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione.	
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VIII, Capo I).	• Colpo di calore; • Congelamento; • Cavitazione; • Embolia.	
Radiazioni ionizzanti.	Raggi alfa, beta, gamma.		X	• D.Lgs. 230/95.	• Esposizione a radiazioni ionizzanti.	
Sostanze pericolose.	Agenti chimici (comprese le polveri).	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I - Allegato IV, punto 2); • RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i..	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione; • Esplosione; • Incendio.	• Esposizione a radiazioni ionizzanti; • Esposizione ad agenti chimici.
	Agenti cancerogeni e mutageni.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo II).	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.	
	Amianto.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo IX, Capo III).	• Inalazione di fibre.	
Agenti biologici.	Virus, batteri, colture, cellulari, microrganismi, endoparassiti.	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo X).	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione.	• Esposizione a sostanze pericolose; • Esposizione ad agenti biologici; • Incidenti di natura meccanica e chimica.
Atmosfere esplosive.	Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri).		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo XI - Allegato IV punto 4).	• Esplosione.	
Incendio.	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI - Allegato IV punto 4); • D.M. 10 marzo 1998; • D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15; • Regole tecniche di prevenzione	• Incendio; • Esplosioni.	• Incendio; • Incendio, esplosione.

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
	libere, scintille, parti calde, ecc).			incendi applicabili; • DPR 151/2011.		
Altre emergenze.	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI).	• Cedimenti strutturali.	• Incidenti.
Fattori organizzativi.	Stress lavoro-correlato.	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 28, comma 1-bis); • Accordo europeo 8 ottobre 2004; • Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010.	• Numerosi infortuni/assenze; • Evidenti contrasti tra lavoratori; • Disagio psico-fisico; • Calo d'attenzione; • Affaticamento; • Isolamento.	• STRESS lavoro-correlato.
Condizioni di lavoro particolari.	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a).	• Incidenti causati da affaticamento; • Difficoltà o mancanza di soccorso; • Mancanza di supervisione.	
Pericoli connessi all'interazione con persone.	Attività svolte a contatto con il pubblico (es.: attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc).	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a).	• Aggressioni fisiche e verbali.	
Pericoli connessi all'interazione con animali.	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, ecc.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a).	• Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento, ecc.	
Movimentazione manuale dei carichi.	Posture incongrue.	X		• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI - Allegato XXXIII).	• Prolungata assunzione di postura incongrua.	• Posture incongrue; • Posture incongrue (OWAS).
	Movimenti ripetitivi.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI - Allegato XXXIII).	• Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti.	
	Sollevamento e spostamento di carichi.		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Titolo VI - Allegato XXXIII).	• Sforzi eccessivi; • Torsioni del tronco; • Movimenti bruschi; • Posizioni instabili.	
Lavori sotto tensione.	Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (es.: lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici).		X	• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 82).	• Folgorazione.	

Individuazione dei pericoli del ciclo lavorativo/attività

1	2	3	4	5	6	6a
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici.	Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici.		X	<ul style="list-style-type: none">• D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Art. 83 - Allegato I).	<ul style="list-style-type: none">• Folgorazione.	

8 VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

(Paragrafo 4.3 e 4.4 della Procedura Standardizzata)

Ciclo lavorativo/attività: "ATTIVITA' DIDATTICHE E DI SORVEGLIANZA"

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
	Area/Reparto/ Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni (1)	Pericoli che determinano rischi per la sicurezza (2)	Eventuali strumenti di supporto	Valutazione Rischi	Misure attuate	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di misure Preventive/Protettive	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione
1	TUTTE	TUTTE	Stabilità e solidità delle strutture.	---	Crollo o cedimento delle strutture [P3 x E1]= MODERATO	[c] I luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro è stabile e possiede una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego (presenza di certificati e/o prove documentali e tecniche a prova della propria stabilità e solidità). [a] nuova misura...	---	---	---
2	TUTTE	TUTTE	Stabilità e solidità delle strutture.	---	---	---	[a] CHIDERE INTERVENTI MIRATI ALL'ENTE PROPRIETARIO ATTI A SCONGIURARE IL RISCHIO DI INSTABILITA' DELLA STRUTTURA. SOLLECITARE L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DI RITO RICHIESTA	ANTONELLA BOZZO	IMMEDIATA
3	TUTTE	TUTTE	Altezza, cubatura, superficie.	---	Ergonomicità degli ambienti [P1 x E1]= BASSO	[c] Gli spazi operativi dei lavoratori sono adeguati al tipo di lavoro da compiere.	---	---	---
4	TUTTE	TUTTE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e	---	Salubrità degli ambienti	[a] I locali di lavoro chiusi sono isolati termicamente e acusticamente, tali da	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate						Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
			lucernari, banchine e rampe di carico.		[P1 x E1]= BASSO	consentire un rapido ricambio d'aria, asciutti e non umidi e con superfici lavabili.			
				---	Caduta in piano [P4 x E1]= MODERATO	[a] I pavimenti dei locali di lavoro sono fissi, stabili, antisdrucciolevoli, e in buono stato di efficienza.	---	---	---
				---	Salubrità degli ambienti [P1 x E1]= BASSO	[a] Le pareti sono a tinta chiara.	---	---	---
				---	Salubrità degli ambienti [P3 x E2]= MEDIO	[c] Le finestre, i lucernari ed i dispositivi di ventilazione sono posizionati in modo da non costituire pericolo e sono manovrabili senza nessun rischio.	---	---	---
				---	Incidenti di natura meccanica [P3 x E2]= MEDIO	[c] Le finestre ed i lucernari sono dotati di dispositivi per la loro pulizia non rischiosi per i lavoratori.	---	---	---
				---	Salubrità degli ambienti [P1 x E1]= BASSO	[a] I pavimenti sono tenuti costantemente asciutti e in buone condizioni di pulizia.	---	---	---
5	TUTTE	TUTTE	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico.	---	---	---	[c] PREVEDERE SEMPRE UNO STACCO DI ALMENO 80 CM DALLE FINESTRE POICHÈ HANNO APERTURA A BANDIERA. INTERDIRE L'AREA, COSÌ COME CONTEMPLATO DAI PIANI DI EMERGENZA	RESPONSABILITÀ DI PLESSO, PREPOSTI	Breve termine
6	Area esterna; Atrio; Aule scolastiche.	Addetto alla fase "Vigilanza e piccola manutenzione".	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico. Fase: Vigilanza e piccola manutenzione.	---	---	---	[d] MESSA IN OPERA DI SISTEMI DI BLOCCAGGIO DEGLI INFISSI SIA PER LE AEREAZIONI CHE PER LE FASI DI PULIZIA	Ds ed ENTE PROPRIETARIO	Breve termine
7	TUTTE	TUTTE	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per:	---	Investimento da parte di mezzi [P1 x E1]= BASSO	[c] Le vie di circolazione sono situate e calcolate per essere utilizzate facilmente e in piena sicurezza.	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
			- raggiungere il posto di lavoro; - fare manutenzione agli impianti.).	---	Caduta in piano [P1 x E1]= BASSO	[a] Le vie di circolazione con passaggio di mezzi sono a tracciato evidenziato. [c] I pavimenti ed i passaggi sono sgombri da materiali.	---	---	---
8	TUTTE	TUTTE	Vie e uscite di emergenza.	---	Vie di esodo non fruibili [P1 x E1]= BASSO	[c] Le vie ed uscite di emergenza sono in numero, distribuzione e dimensioni adeguate alle dimensioni dei luoghi, ubicazione, destinazione d'uso, attrezzature, numero di persone. [c] Le vie ed uscite di emergenza sono di altezza minima maggiore di 2,00 m e larghezza conforme alla normativa antincendio. [a] Le porte sono apribili facilmente ed immediatamente nel verso dell'esodo. [c] Le vie ed uscite di emergenza sono sgombre da oggetti e materiali. [a] La segnaletica delle vie ed uscite di emergenza è durevole ed è collocata in luoghi appropriati. [a] Le vie ed uscite di emergenza sono dotate di illuminazione di sicurezza. [a] nuova misura...	---	---	---
9	TUTTE	TUTTE	Vie e uscite di emergenza.	---	---	---	[a] RICHIEDERE UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA [a] MANCANZA DI SECONDA USCITA PER PIANO IN SEGUITO AI LAVORI DI AMMODERNAMENTO	COMUNICAZIONE DEL DS ALL'ENTE PROPRIETARIO ENTE PROPRIETARIO	Breve termine Immediata

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate						Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
10	TUTTE	TUTTE	Porte e portoni.	---	Uscite non fruibili [P1 x E1]= BASSO	[c] Le porte dei locali fino a 25 occupanti sono in numero minimo di 1 e di larghezza minima di 80 cm.	---	---	---
				Banche dati su fattori di rischio	Uscite non fruibili [P2 x E2]= MODERATO	[a] Le porte delle uscite di emergenza sono apribili dall'interno senza aiuto speciale.	---	---	---
				---	Uscite non fruibili [P3 x E2]= MEDIO	[a] Le porte sono apribili dall'interno durante il lavoro.	---	---	---
				Banche dati su fattori di rischio		[a] REALIZZAZIONE DI IDONEA USCITA DI SICUREZZA PER PIANO DI MODULO 120 CM_ PIANO PRIMO_ E MODULO MINIMO 90 CM_ PIANO TERRA	---	---	---
11	TUTTE	TUTTE	Porte e portoni.	---	---	---	[a] LE PORTE DI ESODO GENERALE DEVONO AVERE MODULO DA 120 CM PER IL PIANO PRIMO E MODULO DA 90 CM PER IL PIANO TERRA. OLTRE AL MANIGLIONE ANTIPANICO.	ENTE PROPRIETARIO	IMMEDIATA
						---	[a] E' NECESSARIO CHE LE PORTE DELLE AULE APRANO TUTTE VERSO L'ESTERNO	ENTE PROPRIETARIO	IMMEDIATA
							---	[a] SI RENDE NECESSARIA UNA RIVISITAZIONE SPAZI ESTERNI E DEFINIZIONE PUNTI DI RACCOLTA ALLA LUCE DEI PIANI DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALI.	RICHIESTA DEL DS VERSUS ENTE PROPRIETARIO
12	TUTTE	TUTTE	Scale.	---	Difficoltà nell'esodo [P3 x E2]= MEDIO	[c] Le scale fisse a gradini sono di larghezza adeguata e dimensionate a regola d'arte.			
				---	Caduta dall'alto [P2 x E3]= MEDIO	[a] Sui lati aperti delle scale fisse a gradini sono presenti protezioni adeguate (parapetti, balaustre,			

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate						Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
				---	Caduta in piano [P2 x E2]= MODERATO	ringhiere, ecc). [a] Le scale fisse a gradini tra due pareti sono provviste di corrimano.	---	---	---
				---	Caduta dall'alto [P3 x E1]= MODERATO		---	---	---
13	TUTTE	TUTTE	Scale.	---	---	---	POTENZIARE I SISTEMI DI ATTRITO PER LE PEDATE DELLE SCALE INTERNE	DATORE DI LAVORO	IMMEDIATA
14	TUTTE	TUTTE	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni.	---	Ergonomicità degli arredi [P1 x E1]= BASSO	[a] Le sedie sono ergonomicamente valide (i sedili fissi sono stabili, i sedili mobili sono a cinque razze, i comandi per le regolazioni d'altezza e lombari sono facilmente raggiungibili).	---	---	---
				---	Urto contro gli arredi [P1 x E1]= BASSO	[a] I tavoli e le scrivanie non presentano spigoli vivi e sono a superficie opaca. [a] Gli armadi sono collocati in maniera tale da consentire l'apertura degli sportelli in modo agevole e sicuro; inoltre ad ante aperte non ostruiscono i passaggi.	---	---	---
15	TUTTE	TUTTE	Microclima.	---	Salubrità degli ambienti [P1 x E1]= BASSO	[c] I posti di lavoro chiusi dispongono di un sufficiente ricambio d'aria (naturale e/o forzata).	---	---	---
				---	Microclima degli ambienti [P1 x E1]= BASSO	[c] La temperatura nei locali è adeguata alla destinazione specifica degli stessi e al tipo di lavoro da compiere.	---	---	---
16	TUTTE	TUTTE	Illuminazione naturale e artificiale.	---	Salubrità degli ambienti [P1 x E1]= BASSO	[c] I luoghi di lavoro dispongono di adeguata luce naturale e artificiale.	---	---	---
				---	Vie di esodo non fruibili [P1 x E1]= BASSO	[a] I luoghi di lavoro dispongono di mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità.	---	---	---
17	TUTTE	TUTTE	Servizi igienico assistenziali.	---	Salubrità degli ambienti [P1 x E1]= BASSO	[c] I luoghi di lavoro dispongono di acqua corrente sia per uso potabile che per lavarsi.	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
				---		[c] I luoghi di lavoro dispongono di gabinetti e lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. [a]	---	---	---
18	TUTTE	TUTTE	Impianti elettrici (es.: circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc).	---	Incidenti di natura elettrica [P1 x E1]= BASSO	[a] L'impianto elettrico è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore). [a] L'impianto di messa a terra è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore che equivale ad omologazione dell'impianto). [b] L'impianto di messa a terra è stato denunciato all'INAIL (ex ISPESL) e all'ASL o all'ARPA competente per territorio. [c] L'impianto di messa a terra è sottoposto a verifica periodica con cadenza quinquennale da parte dell'ASL o dall'ARPA competente per territorio o da eventuali altri soggetti pubblici o privati abilitati.	---	---	---
19	TUTTE	TUTTE	Impianti elettrici (es.: circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina; cabine di trasformazione; gruppi elettrogeni, sistemi	---	---	---	[b] SOLLECITO DOCUMENTAZIONE DI RITO E' NECESSARIO RICHIEDERE, A MEZZO SOLLECITO, LA DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LA CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI.	DS A MEZZO RICHIESTA ENTE PROPRIETARI O	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate						Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
			fotovoltaici, gruppi di continuità, ecc).						
20	TUTTE	TUTTE	Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici (es.: impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua).	---	Incidenti di natura elettrica [P1 x E1]= BASSO	[a] L'impianto radiotelevisivo è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore).	---	---	---
21	TUTTE	TUTTE	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione.	---	Incidenti di natura diversa (incendio, esplosione, scoppio, ecc) [P1 x E1]= BASSO	[a] L'impianto di riscaldamento è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore).	---	---	---
22	TUTTE	TUTTE	Impianti idrici e sanitari.	---	Incidenti di natura diversa (scoppio, ecc) [P1 x E1]= BASSO	[a] L'impianto idrico e sanitario è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore).	---	---	---
23	TUTTE	TUTTE	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (es.: avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, ecc).	---	Incidenti di natura elettrica [P1 x E1]= BASSO	[a] Gli organi di collegamento elettrico sono conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti (certificati forniti dal produttore o fornitore). [e] I lavoratori sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e adeguatamente addestrati sull'uso delle attrezzature di lavoro. [a] I percorsi degli organi di collegamento elettrico mobili sono disposti in modo da non intralciare i	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						passaggi o essere danneggiati.			
24	TUTTE	TUTTE	Apparecchi di illuminazione (es.: lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili, ecc).	---	Incidenti di natura elettrica [P1 x E1]= BASSO	[a] Gli apparecchi di illuminazione sono conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti (certificati forniti dal produttore o fornitore). [a] Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione. [a] Nei luoghi a maggior rischio elettrico le attrezzature di lavoro sono alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche. [e] I lavoratori sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e adeguatamente addestrati sull'uso delle attrezzature di lavoro.	---	---	---
25	TUTTE	TUTTE	Utensili manuali (es.: Martello, pinza, taglierino, segchetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc).	---	Incidenti di natura meccanica [P1 x E1]= BASSO	[a] Gli utensili manuali sono conformi alle specifiche disposizioni legislative vigenti (certificati forniti dal produttore o fornitore).	---	---	---
				---	Caduta di materiali dall'alto [P1 x E1]= BASSO	[a] Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, sono tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo tale da impedirne la caduta.	---	---	---
				---	Incidenti di natura meccanica [P1 x E1]= BASSO	[d] Guanti a tela rinforzata	---	---	---
				---	Esposizione a sostanze pericolose [P1 x E1]= BASSO	[d] Mascherina antipolvere	---	---	---
				---	Incidenti di natura meccanica	[d] Grembiule	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
				---	[P1 x E1]= BASSO Punture, tagli, abrasioni [P1 x E1]= BASSO	[e] I lavoratori sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi e adeguatamente addestrati sull'uso delle attrezzature di lavoro. [a] Gli utensili manuali appuntiti e taglienti sono impiegati con la dovuta cautela e secondo le istruzioni dei fabbricanti. [a] Gli utensili manuali appuntiti e taglienti quando non impiegati sono riposti negli appositi contenitori.	---	---	---
26	TUTTE	TUTTE	Utensili manuali (es.: Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone, ecc).	---	---	---	[a] USO DEI DPI PER LE PROCEDURE DI PULIZIA E DI EVENTUALE MANUTENZIONE PICCOLA	DIRIGENTE SCOLASTICO	Immediata
27	Struttura....	TUTTE	Scariche atmosferiche.	---	Scariche atmosferiche [P1 x E1]= BASSO	[c] A seguito di valutazione dei rischi non sono necessarie misure di protezione dagli effetti dei fulmini.	---	---	---
28	TUTTE	TUTTE	Scariche atmosferiche.	---	Incidenti di natura elettrica (folgorazione) [P1 x E1]= BASSO	[a] L'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è conforme ai requisiti di sicurezza (come si evince dalla "Dichiarazione di conformità" rilasciata dall'installatore che equivale ad omologazione dell'impianto). [b] L'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è stato denunciato all'INAIL (ex ISPESL) e all'ASL o all'ARPA competente per territorio. [c] L'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche è sottoposto a verifica periodica con cadenza quinquennale da parte dell'ASL o	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate						Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						dall'ARPA competente per territorio o da eventuali altri soggetti pubblici o privati abilitati.			
29	TUTTE	TUTTE	Scariche atmosferiche.	---	---	---	[a] LA VALUTAZIONE DELLA PROTEZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE DEVE ESSERE REDATTA DALL'ENTE PROPRIETARIO POICHE' LO STESSO È IN POSSESSO DEI DATI IMPIANTISTICI UTILI PER IL CALCOLO. SI SOLLECITA L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.	DIRIGENTE SCOLASTICO	IMMEDIATA
30	TUTTE	TUTTE	Lavoro al videoterminale.	---	Attrezzature munite di videotermini [P1 x E1]= BASSO	[a] L'utilizzo in se dell'attrezzatura non è fonte di rischio per il lavoratore. [a] La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente di caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. [a] L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. [a] La brillantezza e il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo sono facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. [a] Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze del lavoratore. [a] Lo schermo è posizionato su un sostegno separato o su un piano regolabile.	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						[a] Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possono causare disturbi al lavoratore durante lo svolgimento della propria attività.	---	---	---
						[a] Per i posti di lavoro in cui è assunta preferenzialmente la posizione seduta, lo schermo è posizionato di fronte al lavoratore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo è posto un pò più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi del lavoratore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 centimetri.	---	---	---
						[a] La tastiera è separata dallo schermo ed è facilmente regolabile, inoltre, è dotata di meccanismo di variazione della pendenza per consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole ed è tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.	---	---	---
						[a] Lo spazio sul ripiano di lavoro consente l'appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenuto conto delle caratteristiche antropometriche del lavoratore.	---	---	---
						[a] La tastiera ha una superficie opaca per evitare riflessi.	---	---	---
						[a] La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti sono tali da agevolare l'uso della stessa, i simboli dei tasti della tastiera presentano sufficiente contrasto e sono leggibili dalla normale posizione del lavoratore.	---	---	---
						[c] Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro è posto sullo stesso	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso.			
						[a] Il piano di lavoro ha una superficie a basso indice di riflessione, è stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.	---	---	---
						[a] L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è compresa fra 70 e 80 centimetri; lo spazio a disposizione al di sotto del piano di lavoro permette l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.	---	---	---
						[a] La profondità del piano di lavoro assicura una adeguata distanza visiva dallo schermo.	---	---	---
						[a] Dove necessario, il supporto per i documenti è stabile e regolabile ed è collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.	---	---	---
						[a] Il sedile di lavoro è stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda; il sedile di lavoro ha l'altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e ha dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche del lavoratore.	---	---	---
						[a] Lo schienale fornisce un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente perché è adeguato alle caratteristiche antropometriche del lavoratore e ha altezza e inclinazione regolabile.	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						[a] Lo schienale e la seduta hanno bordi smussati; i materiali presentano un livello di permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e sono pulibili.	---	---	---
						[a] Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore.	---	---	---
						[a] Le postazioni di lavoro, su richiesta del lavoratore, dispongono di poggiatesta e questi non si spostano involontariamente durante il suo uso.	---	---	---
						[a] I computer portatili, qualora siano impiegati in modo prolungato, sono forniti di tastiera, mouse o altro dispositivo di puntamento, nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.	---	---	---
						[c] Il posto di lavoro è ben dimensionato e allestito in modo da avere spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.	---	---	---
						[c] L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantiscono un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.	---	---	---
						[c] I riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamento del lavoratore sono stati evitati disponendo adeguatamente la postazione rispetto all'ubicazione delle	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						fonti di luce naturale e artificiale e delle superfici riflettenti di pareti e attrezzature traslucide o di colore chiaro.			
						[a] Le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.	---	---	---
						[c] Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non perturba l'attenzione e la comunicazione verbale.	---	---	---
						[a] Le radiazioni, fatta eccezione per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.	---	---	---
						[c] Le condizioni microclimatiche non sono causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non producono un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.	---	---	---
						[a] Il software adoperato dal lavoratore è adeguato alla mansione da svolgere.	---	---	---
						[a] Il software è di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore.	---	---	---
						[a] Il software è strutturato in modo tale da fornire indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività.	---	---	---
						[c] I sistemi forniscono l'informazione di un formato ad un ritmo adeguato agli operatori.	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						<p>[c] Il software è progettato nel rispetto dei principi dell'ergonomia, applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.</p> <p>[e] I lavoratori ed i loro rappresentanti sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.</p> <p>[f] I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità stabilita dal medico competente.</p>	---	---	---
31	TUTTE	TUTTE	Lavoro al videoterminale.	---	---	---	[e] SI RIMANDA ALLA DISAMINA DELL'ALLEGATO _ LAVORO AL VIDEO TERMINALE_	DIRIGENTE SCOLASTICO	OGNI DUE MESI_ PERIODO EMERGENZI ALE_
32	TUTTE	TUTTE	Agenti chimici (comprese le polveri).	---	Esposizione ad agenti chimici [P1 x E1]= BASSO	<p>[c] I sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro sono adeguatamente progettati e organizzati.</p> <p>[c] Le attrezzature di lavoro fornite sono idonee e adeguatamente mantenute.</p> <p>[c] Il numero di lavoratori presenti durante l'attività è quello minimo, funzionalmente all'attività.</p> <p>[c] L'attività lavorativa è progettata e organizzata al fine di ridurre al minimo la durata e l'intensità di esposizione.</p> <p>[c] Sono fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare.</p> <p>[c] I quantitativi di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro sono il minimo possibile, funzionalmente all'attività</p>	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate						Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						<p>[c] I metodi di lavoro adottati nelle varie fasi di lavoro sono appropriati.</p> <p>[b] La sostanza è usata e conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all'altro attraverso tubazioni stagne.</p> <p>[c] Per ogni sostanza o preparato chimico è presente in azienda la relativa Scheda di Sicurezza (SdS) contenente le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato.</p> <p>[e] I lavoratori ed i loro rappresentanti sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.</p> <p>[f] I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità stabilita dal medico competente.</p> <p>[a] I rifiuti prodotti, regolarmente registrati, sono stoccati in appositi contenitori per la raccolta differenziata in attesa di regolare trasporto e smaltimento finale in discarica, rispettando la normativa vigente.</p>	---	---	---
				---	Esposizione a radiazioni ionizzanti [P1 x E1]= BASSO		---	---	---
				---	Esposizione ad agenti chimici [P1 x E1]= BASSO		---	---	---
33	TUTTE	TUTTE	Virus, batteri, colture, cellulari, microrganismi, endoparassiti.	Profili di rischio	Esposizione a sostanze pericolose [P1 x E3]= MODERATO	<p>[c] Il numero di lavoratori esposti è quello minimo in funzione della necessità della lavorazione.</p> <p>[c] Le attività sono adeguatamente progettate al fine di ridurre il rischio di esposizione ad agenti biologici.</p> <p>[c] Sono privilegiate le misure di prevenzione e protezione di tipo collettivo rispetto a quelle di tipo individuale.</p>	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						[c] Sono adottate le necessarie misure igieniche al fine di prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico.	---	---	---
						[c] Le aree con rischio di esposizione sono indicate con adeguato segnale di avvertimento.	---	---	---
						[c] Sono adottate le necessarie procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni con possibile contaminazione.	---	---	---
						[c] Sono adottati metodi e mezzi appropriati per la gestione della raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti.	---	---	---
						[a] I contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento dei rifiuti sono adeguati e chiaramente identificati.	---	---	---
						[c] Sono adottati metodi appropriati per la manipolazione e il trasporto sul luogo di lavoro di agenti biologici.	---	---	---
						[c] I lavoratori dispongono di servizi sanitari appropriati e adeguati (docce, lavaggi oculari e antisettici per la pelle.	---	---	---
						[c] Gli indumenti protettivi sono riposti in posti separati dagli abiti civili.	---	---	---
						[c] I dispositivi di protezione individuali sono custoditi in luoghi ben determinati e sono controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.	---	---	---
						[c] Sono presenti adeguati segnali di avvertimento e sicurezza (divieto di fumo, assunzione bevande o cibi, utilizzo di pipette a bocca e applicazione	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate						Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
				Profili di rischio	Incidenti di natura meccanica e chimica [P4 x E2]= RILEVANTE	di cosmetici). [d] Guanti plastica	---	---	---
				Profili di rischio	Esposizione a sostanze pericolose [P4 x E2]= RILEVANTE	[d] Maschera per la protezione delle vie respiratorie	---	---	---
				Profili di rischio	Esposizione ad agenti biologici [P4 x E2]= RILEVANTE	[e] I lavoratori ed i loro rappresentanti sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.	---	---	---
				---	Esposizione ad agenti biologici [P4 x E2]= RILEVANTE	[f] I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità stabilita dal medico competente. [f] I lavoratori sono iscritti in un apposito registro di esposizione.	---	---	---
34	TUTTE	TUTTE	Virus, batteri, colture, cellulari, microrganismi, endoparassiti.	---	---	---	[a] PER IL RISCHIO IN ESAME SI RIMANDA ALL'ALLEGATO. I DOCUMENTI RELATIVI AL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID 19 SONO IN CONTINUO AGGIORNAMENTO E SONO SOGGETTI A REVISIONE PER VIA DEI CAMBIAMENTI NORMATIVI E DELLE CONDIZIONI DI CONTAGIO E TRACCIAMENTO.	RLS RESPONSABILI DI SEDE DIRIGENTE	Immediata
35	Luogo di lavoro....	TUTTE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc).	---	Incendio [P1 x E2]= BASSO	[c] L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da ridurre al minimo, in funzione delle necessità di lavorazione, le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili o esplosivi presenti sul posto di lavoro [c] L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare la presenza nei luoghi di lavoro	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						dove si opera con sostanze infiammabili di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni.			
						[c] L'attività lavorativa specifica è progettata e organizzata in modo da evitare condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.	---	---	---
						[b] I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure procedurali e organizzative da rispettare per la gestione, la conservazione, la manipolazione, il trasporto e la raccolta degli scarti.	---	---	---
						[b] I lavoratori seguono scrupolosamente le indicazioni fornite in merito alle misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.	---	---	---
						[a] Le attrezzature di lavoro ed i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di innesco di incendi o esplosioni.	---	---	---
						[a] Sono adottati sistemi e dispositivi di controllo degli impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni.	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
36	TUTTE	TUTTE	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc).	---	Incendio, esplosione [P1 x E1]= BASSO	[b] Le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate in un apposito piano di emergenza ed evacuazione. [e] Gli impianti e le attrezzature antincendio sono controllati periodicamente con frequenza non inferiore a sei mesi.	---	---	---
37	TUTTE	TUTTE	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.	---	Incidenti [P1 x E1]= BASSO	[b] Le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di emergenza sono riportate in un apposito piano di emergenza ed evacuazione.	---	---	---
38	TUTTE	TUTTE	Stress lavoro-correlato.	---	STRESS lavoro-correlato [P2 x E1]= BASSO	[c] Le condizioni organizzative non possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato. Si effettua il monitoraggio dell'andamento degli eventi sentinella.	---	---	---
				---	STRESS lavoro-correlato [P3 x E1]= MODERATO	[c] Le unita di lavoro sono il più possibile naturali, ovvero, composte da persone il cui lavoro risulta effettivamente interconnesso.	---	---	---
				---	STRESS lavoro-correlato [P1 x E1]= BASSO	[c] Le mansioni sono abbinate in modo tale da rendere gli incarichi generalmente meno specialistici al fine di consentire al singolo lavoratore di svolgere più attività diversificate.	---	---	---
						[c] Si privilegia l'instaurazione di un rapporto diretto con il cliente al fine di consentire al lavoratore di interagire con quanti usufruiscono del suo lavoro e ne sono comunque influenzati.	---	---	---
						[c] L'organizzazione del lavoro è di tipo a carico verticale, ovvero, si garantisce al lavoratore più responsabilità e discrezionalità.	---	---	---

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						<p>[c] Il lavoratore ha un riscontro diretto dei processi di lavoro effettuati mediante l'apertura di appositi canali di feedback.</p> <p>[b] I singoli lavoratori posseggono una ampia autonomia gestionale, ovvero, possono scegliere come adeguarsi alle proprie condizioni di lavoro (percorsi, metodi, ecc.), entro i limiti prestabiliti.</p> <p>[a] L'orario di ingresso è elastico al fine di ridurre lo stress causato dagli spostamenti nelle aree urbane congestionate e/o consentire una migliore organizzazione nelle altre incombenze non professionali, come accompagnare i bambini a scuola o andarli a prendere.</p> <p>[a] Si prevede l'adozione di un sistema di telelavoro, al fine di consentire ai dipendenti di lavorare una o più giornate a casa, e di prestare servizio presso la sede di lavoro negli altri giorni a tutto vantaggio della flessibilità e del rispetto concomitante degli obblighi, professionali e non, del lavoratore.</p> <p>[b] Si prevede una regolare analisi delle opportunità di carriera passate, presenti e future e l'investimento nello sviluppo professionale del lavoratore al fine di valorizzare il potenziale dell'azienda.</p> <p>[a] Per quanto possibile si cerca di ridurre negli ambienti di lavoro i fattori fastidiosi dovuti al rumore, alle vibrazioni, agli odori, ai fattori climatici in genere.</p>	---	---	---
39	TUTTE	TUTTE	Stress lavoro-correlato.	---	---	---	[a] SOMMINISTRAZIONE DI IDONEO QUESTIONARIO ATTO A VERIFICARE IL BENESSERE	DIRIGENTE SCOLASTICO	OGNI SEI MESI

Documentazione sintetica dell'esito della valutazione dei rischi

N.	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento			
	1	2	3	4	4a	5	6	7	8
						---	ED IL CONFORT DEI LAVORATORI.	---	---
40	TUTTE	TUTTE	Attività svolte a contatto con il pubblico (es.: attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, ecc).	---		[c] NON PERMETTERE L'INTRUSIONE A TERZI SE NON AUTORIZZATI.	---	---	---
41	TUTTE	TUTTE	Posture incongrue.	---	Posture incongrue (OWAS) [P1 x E1]= BASSO	[c] Postazioni di lavoro strutturate e progettate in maniera ergonomica [c] Piani di lavoro regolabili in altezza [c] Pause, intervalli e turnazioni adeguate al lavoro da svolgere	---	---	---
				---	Posture incongrue [P1 x E1]= BASSO	[e] I lavoratori ed i loro rappresentanti sono adeguatamente informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi.	---	---	---
42	TUTTE	TUTTE	Posture incongrue.	---	---	---	[a] I LAVORATORI SONO INFORMATI DEI RISCHI CALCOLATI E SEGUONO LA CONRMAZIONE CONTINUA E SPECIFICA COME PREVISTO DAL DLGS 81/2008 E SMI.	---	CONTINUA

LEGENDA

Note:

(1) Le mansioni possono essere identificate anche mediante codice;

LEGENDA

(2) Se necessario inserire la fase del ciclo lavorativo/attività.

Tipologie di misure Preventive e Protettive:

[a] misure tecniche;

[b] misure procedurali;

[c] misure organizzative;

[d] dispositivi di protezione individuale;

[e] informazione, formazione e addestramento;

[f] sorveglianza sanitaria.

SCHEDE DI DETTAGLIO DEI CICLI LAVORATIVI/ATTIVITA'

Nel presente capitolo sono riportate le schede di dettaglio di alcuni degli elementi costituenti i cicli lavorativi/attività.

Schede delle "Aree, reparti e luoghi di lavoro"

1) Area esterna L'area, di pertinenza scolastica, richiede interventi immediati mirati sia a garantirne la fruizione per uso scolastico esterno che a garantire in sicurezza la gestione dei flussi in entrata ed in uscita. Necessaria la definizione esatta, da parte dell'Ente Proprietario, del punto di raccolta in caso di emergenza ed evacuazione.	2) Atrio L'atrio può essere utilizzato, come di consueto, per attività diversificate, viste anche le importanti dimensioni dello stesso. Nelle attuali condizioni lavorative non si avranno utilizzi specifici diversi da quelli del passaggio, fino a nuove disposizioni.
3) Aule scolastiche Le aule scolastiche presentano la pianificazione puntuale dei banchi, delle sedie e delle vide di esodo, come si evince anche dalla disamina delle planimetrie e del piano di emergenza e di evacuazione. Le disposizioni devono essere pedissequamente osservate alla luce delle indicazioni nazionali e d'istituto in merito alla gestione del rischio covid.	

Schede delle "Attrezzature di lavoro - macchine, apparecchi, utensili ed impianti (di produzione e servizio)"

1) Colori ad acqua, cera e olio I collaboratori si occupano della gestione dei flussi in entrata ed uscita, del filtro da adottare in seguito all'emergenza covid, alla pulizia degli spazi ed alla loro gestione in genere. Vigilano sullo stato generale dei luoghi non presidiati agli insegnanti (bagni, disimpegno ed altro) e svolgono, in alcuni casi piccoli lavori di manutenzione ordinaria.	2) Computer
3) Fax	4) Fogli da disegno, compensato, tele
5) Fotocopiatrice	6) Lavagna (in ardesia, plastificata, ecc.)
7) Lavagna luminosa	8) Matite, righe, squadre
9) Personal computer	10) Plotter
11) Scala	12) Scale portatili
13) Stampante	14) Utensili elettrici (piccoli)

15) Utensili manuali

Schede delle "Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati e prodotti. Scarti di lavorazione"

1) Toner

Deve essere mantenuto da personale specifico autorizzato.

Rappresenta un rifiuto speciale, così come tutti i rifiuti derivanti dall'uso di DPI (dispositivi di protezione individuale).

VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed impianti non conformi alle direttive comunitarie di prodotto

(Titolo III, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata accertandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Criteria adottati per la verifica

Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sulle "MACCHINE ED ATTREZZATURE" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

SORVEGLIANZA SANITARIA

sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per la natura dei rischi presenti non è necessario nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008), eccezione fatta per i lavoratori impiegati nelle cucine che però fanno parte di ditta esterna incaricata appositamente dal Comune di Rogliano

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(Artt. 36 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Lavoratori

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove necessario, l'addestramento specifico avvengono in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'addestramento è effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Dirigenti e preposti

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione iniziale e del periodico aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI

individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

(Art. 28, comma 2, lettera f), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel ciclo produttivo non sono espletate mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, significativa esperienza, adeguata formazione e addestramento.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) Divieto di transito e parcheggio nel piazzale della scuola

Vietare il parcheggio e il transito di qualsiasi veicolo durante le ore di apertura della scuola (eccetto veicoli per il trasporto di disabili o di forniture, previa autorizzazione)

Ruolo: Responsabile del plesso e ASPP
Priorità: Immediata

2) Verifica dotazioni impiantistiche e trasmissione relativa certificazione

E' necessario predisporre un sistema integrato di verifiche atte a garantire l'idoneità della struttura per la destinazione d'uso in esame

Ruolo: Comune di ROGLIANO
Priorità: Breve termine

3) Delimitazione area afflusso/deflusso e relativa definizione fisica

E' necessario predisporre un sistema integrato atto a scongiurare il rischio di investimento.

Ruolo: Comune di ROGLIANO
Priorità: Immediata

4) INSERIMENTO SISTEMA DI BLOCCAGGIO INFISSI_ SOSTITUZIONE INFISSI OBSOLETI

E' necessario predisporre un sistema integrato atto a scongiurare il rischio di INCIDENTE MECCANICO

Ruolo: Comune di ROGLIANO
Priorità: Immediata

5) POTENZIAMENTO SERVIZI IGIENICI

Ruolo: Comune di ROGLIANO
Priorità: Immediata

6) RICHIESTA ASSENZA DI COMMISTIONE CON LA SEDE LICEO

Ruolo: Comune di ROGLIANO
Priorità: Immediata

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

documentazione disponibile in azienda

Di seguito è riportato l'elenco della documentazione custodita presso l'azienda.

Documentazione disponibile in azienda:

L'elenco riporta la documentazione disponibile in azienda; in alcuni casi il dettaglio dei documenti è stato riportato nelle note esplicative.

Nomine e incarichi

- 1) Designazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP);
- 2) Nomina del Medico competente (MC);
- 3) Comunicazione all'istituto assicurante (INAIL) del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- 4) Designazione degli Addetti al servizio di prevenzione incendi (ASPI);
- 5) Designazione degli Addetti al servizio di evacuazione (ASE) ;
- 6) Designazione degli Addetti al servizio di primo soccorso (ASPS);

7) Designazione degli Addetti al servizio di salvataggio (ASS);

Formazione dei responsabili e degli addetti ai servizi

- 1) Attestato di avvenuta formazione degli Addetti al servizio di prevenzione incendi (ASPI);
- 2) Attestato di avvenuta formazione degli Addetti al servizio di evacuazione (ASE);
- 3) Attestato di avvenuta formazione degli Addetti al servizio di primo soccorso (ASPS);
- 4) Attestato di avvenuto aggiornamento degli Addetti al servizio di primo soccorso (ASPS);

Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

- 1) Attestato di avvenuta formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- 2) Attestato di avvenuto aggiornamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della

sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.